

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani



IL CONCETTO FILOSOFICO, GIURIDICO E POLITICO
DELLA PENA:
LA SUA EVOLUZIONE NELLA CULTURA FILOSOFICO-
GIURIDICA NELL'ETA' MODERNA E LA SUA
APPLICAZIONE PRATICA NELL'ESPERIENZA
PENITENZIARIA ITALIANA

Relatore: Prof. FRANCESCO BERTI

Laureando: GIOVANNI PREZIOSA
matricola N. 1125261

A.A. 2021/22

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
CAPITOLO I:	
L'EVOLUZIONE DEL CONCETTO DELLA PENA NELLA CULTURA FILOSOFICO-GIURIDICA DELL'ETA' MODERNA.....	6
1.1 La pena come retribuzione.....	6
1.2 La pena come prevenzione.....	8
1.3 La pena come emenda.....	12
1.4 La pena come riparazione.....	16
CAPITOLO II:	
L'APPLICAZIONE PRATICA DEL CONCETTO DI PENA NELLA ESPERIENZA PENITENZIARIA ITALIANA.....	21
2.1 La pena nella Costituzione.....	21
2.2 La pena nel Codice Penale.....	26
2.3 La pena nell'Ordinamento Penitenziario.....	30
APPENDICE:	
INTERVISTE ED ESPERIENZA PERSONALE.....	33
3.1 Il Corpo di Polizia Penitenziaria e i suoi compiti istituzionali.....	34
3.2 Interviste al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria.....	36
3.3 Esperienza personale.....	59
Conclusioni.....	65
Bibliografia.....	68
Sitografia.....	69
Ringraziamenti.....	70

INTRODUZIONE

«Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» così recita l'art.27 comma 3 della Costituzione Italiana, e leggendo più volte il testo di questo comma mi sono sempre chiesto qual è stata l'evoluzione del concetto della pena che ha portato i nostri padri costituenti a decretare un fine così elevato ed ambizioso all'esecuzione della pena.

Questa mia curiosità nasce certamente dalla mia esperienza professionale, essendo un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria da circa dieci anni, presso la Casa di Reclusione di Padova. Questa, unita anche all'esperienza universitaria che certamente mi ha fornito di tutti quei strumenti e tutte quelle conoscenze che hanno alimentato la mia curiosità, mi ha portato a pormi interrogativi su come e con quali modalità sarebbe più efficace il sistema penitenziario italiano per raggiungere quel arduo compito che i nostri padri costituenti hanno assegnato alla finalità della pena. Ulteriore spinta a questa mia ricerca è data dal fatto che il punto di vista di noi operatori di Polizia Penitenziaria non emerge come dovrebbe, invece, io penso che proprio noi appartenenti a questo Corpo possiamo fornire una più completa visione della vita all'interno delle mura penitenziarie, in quanto quotidianamente ci interfacciamo con i problemi che ne sorgono e conosciamo le potenzialità e le debolezze che il nostro sistema penitenziario presenta.

Ho dato inizio alla mia ricerca partendo dall'evoluzione del concetto della pena nella cultura filosofico-giuridica moderna, andando alla ricerca dei passaggi fondamentali e dei filosofi che più hanno inciso in questa evoluzione, ponendo un'attenzione particolare al panorama filosofico-giuridico italiano.

In particolare il primo capitolo parte analizzando il concetto di pena come retribuzione, passando poi per il concetto di prevenzione e sicurezza sociale e concludendosi con i concetti di pena come rieducazione e reinserimento e il concetto più innovativo di pena come riparazione.

Nel secondo capitolo analizzo il case study, ovvero l'applicazione pratica della concezione della pena nell'esperienza penitenziaria italiana contemporanea, partendo ovviamente da come il concetto di pena sia inteso nel nostro testo costituzionale, continuando analizzando il concetto di pena nel nostro codice penale e concludendo studiando come il fine della pena sia codificato nell'Ordinamento Penitenziario.

Nell'appendice del mio elaborato sono racchiuse le interviste che ho formulato al personale di Polizia Penitenziaria dell'istituto patavino, oltre ad una piccola parte sulla mia esperienza personale, in modo tale da fornire quanti più spunti possibili per le future discussioni inerenti il nostro sistema penitenziario e quale sia la via più ottimale per centrare appieno l'obiettivo della rieducazione e del reinserimento sociale del reo.

CAPITOLO I

L'evoluzione del concetto della pena nella cultura filosofico-giuridica dell'età moderna

Da un punto di vista strettamente giuridico la pena fa parte delle sanzioni, ovvero una parte dell'apparato coercitivo dello Stato che reagisce alle violazioni del suo ordinamento. Quindi da questo punto di vista pochi sono i dubbi che possono nascere in merito al concetto di pena, ma quando si va ad analizzare questo concetto in ambito sociologico e morale ecco che la pena assume tutt'altra connotazione. Per Cattaneo «da un punto di vista morale e sociale la pena è la più rilevante fra le sanzioni giuridiche; essa è l'istituto che con la maggior energia cerca di garantire la convivenza civile e la vita dello Stato, e nello stesso tempo tocca più da vicino i problemi della libertà, sicurezza e dignità dei cittadini»¹. Se si analizzano queste parole, è facile capire come il concetto di pena diviene complesso, che deve prendere in esame diversi fattori, i quali vanno oltre la mera difesa dell'ordinamento giuridico statale, ma che investono una miriade di aspetti che vanno dagli aspetti sociologici ad aspetti psicologici, antropologici ecc. Ecco perché, negli anni, diversi sono stati gli studi sulla pena in generale e soprattutto sui fini che essa debba perseguire.

Entrando nello specifico, diverse sono state le teorie elaborate da filosofi e giuristi su fondamento, scopo e funzione della pena, ma possiamo dividerle in due macro famiglie ovvero:

- *Quia peccatum est*, queste teorie prendono in considerazione solo il fatto delittuoso in sé, considerando quindi solo ed esclusivamente l'azione passata;
- *Ne peccetur*, queste teorie prendono in considerazione il bene, ovvero il fine al quale può tendere la pena, guardando quindi al futuro.

¹ M.A.Cattaneo, *Il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, p.7

Una simile distinzione è stata effettuata dalla scuola anglosassone la quale distingue le teorie in:

- Teoria della retribuzione, dove la pena è considerata come contrappasso al male commesso;
- Teoria utilitaristica, che attribuisca alla pena un fine, uno scopo di utilità sociale.

1.1 La pena come retribuzione

Nella teoria retributiva la pena viene considerata come un fine a se stessa, infatti per i filosofi che appoggiano questa teoria l'unico fine al quale deve tendere la pena è quello della realizzazione di un'idea di giustizia, in poche parole è giusto ed è doveroso rendere il male per il male.

Prendendo in esame le teorie retributive delle dottrine penalistiche italiane possiamo riscontrare un'ulteriore distinzione in due scuole di pensiero, quella della retribuzione morale e quella della retribuzione giuridica.

La retribuzione morale, che vede tra i suoi esponenti il Bettiol e il Pellegrino Rossi, afferma che è esigenza profonda e incontenibile della natura umana che al male si risponda con il male, come per il bene debba corrispondere un premio. Per i sostenitori di questa teoria il delitto va a violare l'ordine etico e per questa violazione la coscienza morale esige un castigo, una punizione.

La retribuzione giuridica, invece, vede nel delitto un atto di ribellione del singolo nei confronti della volontà della legge, questo atto di ribellione merita una riparazione che è necessaria per poter riaffermare l'autorità statale sul singolo. Questa riparazione è la pena.

La teoria retributiva ha ricevuto forti critiche a causa del suo modo limitativo di considerare il fine della pena, infatti, possiamo notare come questa teoria in tutte le sue forme si basa sul concetto di vendetta, la giustizia passa attraverso la restituzione del male o del torto subito, inoltre si sofferma solo ed esclusivamente

sull'azione compiuta, quindi su un fatto passato che non può essere in alcun modo modificato.

Il Beccaria, nella sua opera *Dei delitti e delle pene*, dichiara: «il fine delle pene non è di tormentare e di affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso. Può egli in un corpo politico, che, ben lungi di agire per passione, può egli albergare questa inutile crudeltà, stromento del furore e del fanatismo, o dei deboli tiranni?»².

Leggendo queste poche righe, si comprende come le critiche a questa teoria siano incentrate sulla totale mancanza di umanità in una pena che ha come fine ultimo la sola vendetta, e di come sia inutile perseguire un tale fine poiché il fatto criminoso è stato già commesso e quindi non riparabile.

Nonostante la teoria retributiva sia stata fortemente criticata non si possono certo non considerare degli aspetti innovativi che questa ha portato in evidenza, soprattutto per ciò che concerne il definire dei limiti della giustizia penale.

Innanzitutto la retribuzione mette in evidenza il carattere afflittivo della pena, carattere questo che diviene imprescindibile, in quanto pur non essendo legittimo basare il fine della pena solo ed esclusivamente sull'elargire un male per sopperirne uno, senza ombra di dubbio qualsiasi tipologia di pena, per quanto possa essere concepita in maniera diametralmente opposta dalla teoria retributiva, ha in seno un minimo di sofferenza che è derivante da una privazione di un bene.

Un secondo aspetto degno di nota è senz'altro il concetto di proporzionalità della pena, il quale, anche se nel caso delle teorie retributive corrisponderebbe alla proporzionalità identificata nella legge del taglione, secondo il Cattaneo «ha una perenne validità e una funzione irrinunciabile, non nel senso per cui il tipo e la misura della pena devono corrispondere esattamente alla natura del delitto; bensì quella intesa come corrispondenza di una scala di severità di un sistema di pene alla scala di gravità di una serie di delitti»³.

² C.Beccaria in M.A.Cattaneo, *Il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, p. 36.

³ M.A.Cattaneo, *Il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, pp.43-44.

L'ultimo aspetto importante da evidenziare della retribuzione è il principio di limitazione della pena al colpevole, con tale principio viene meno l'arbitrarietà da parte dello Stato, esistente in passato, di infliggere a prescindere dalla colpevolezza, questo infatti instaura un limite negativo al potere coercitivo dello Stato.

1.2 La pena come prevenzione

Uno dei modelli più caratterizzanti della dottrina utilitaristica è senz'altro il modello penale basato sulla teoria della prevenzione. Come il nome stesso ci suggerisce secondo questa teoria il fine unico della pena deve essere quello di prevenire la commissione di altri delitti, quindi possiamo meglio dire che la minaccia della pena dovrebbe fungere da deterrente alla commissione di reati. In questa accezione di prevenzione possiamo notare come questa divenga un sinonimo di intimidazione.

Questa teoria è stata proposta sempre come un unico blocco generico, fino all'incirca all'epoca illuministica dove, grazie al criticismo kantiano, si è giunti a scomporre la prevenzione nei suoi elementi più significativi, giungendo così a creare diversi tipi di prevenzione a volte contrapposti tra loro.

Seguendo una classificazione elaborata da Nagler, si possono distinguere tre diversi tipi di teoria della prevenzione:

- Prevenzione o intimidazione generale attuata mediante l'inflizione della pena;
- Prevenzione generale attuata mediante la minaccia contenuta nella legge penale;
- Prevenzione speciale.

Per il primo tipo di prevenzione la pena che viene inflitta al delinquente serve da esempio a tutti i consociati, i quali vedendo il male inflitto al reo a seguito della sua azione delittuosa saranno scoraggiati da compierne di simili.

Come si può ben notare in questo tipo di prevenzione il delinquente, che è pur sempre un essere umano, viene utilizzato come mezzo per giungere al fine della pena, che però in questo caso è estraneo al reo in quanto questo fine si realizza nella

società. Viene a crearsi una prevaricazione dei diritti collettivi nei confronti dei diritti individuali generando così ingiustizia.

Questa ingiustizia diviene ancor più evidente quando prendiamo in esame quella che M.A.Cattaneo definisce “pena esemplare” ovvero

Una pena di particolare severità, superiore all’effettiva colpa del delinquente a cui viene inflitta, o alla gravità del fatto da lui commesso, la quale viene comminata tenendo conto delle circostanze concrete, allo scopo di dare un esempio per intimorire gli altri, in occasione di delitti particolarmente diffusi o di fronte a situazione di particolare allarme sociale⁴.

Mentre nella teoria retributiva il limite della pena era imposto dalla colpa, in questa teoria preventiva questo principio viene totalmente eliminato perdendo così ogni carattere umanitario che la pena possa avere.

Per questo motivo, sebbene siano stati molti gli esponenti illuministici a proporre come finalità della pena quella della prevenzione generale, gli stessi sono stati molto attenti a tenere conto anche del carattere umanitario che la pena deve comunque tenere in considerazione.

Prendendo in esame uno dei maggiori esponenti della scuola classica italiana, Cesare Beccaria, egli afferma: «il fine dunque non è altro che d’impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini, e di rimuovere gli altri dal farne uguali»; proseguendo dice «Perché una pena ottenga il suo effetto, basta che il male della pena ecceda il bene che nasce dal delitto; e in questo eccesso di male dev’essere calcolata l’infalibilità della pena, la perdita del bene che il delitto produrrebbe. Tutto il di più è dunque superfluo, e perciò tirannico»⁵. Da queste parole si evince come il Beccaria accetti il fine della prevenzione generale ma al contempo evidenzia quali debbano essere i limiti che la pena deve rispettare per non divenire inumana e tirannica.

⁴ M.A.Cattaneo, *Il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, p.55.

⁵ C.Beccaria in M.A.Cattaneo, *Pena diritto e dignità umana*, G. Giappichelli Editore, Torino 1990, p.110

La seconda delle tre tipologie di prevenzione come detto è la prevenzione generale attuata mediante la minaccia contenuta nella legge penale.

Il maggior esponente di questa teoria è il filosofo Feuerbach, il quale ha distinto sul piano concettuale l'iter punitivo in due momenti distinti ovvero: il momento della minaccia della pena formulata dalla legge e il momento dell'inflizione della pena. Egli ha focalizzato la sua attenzione sul primo dei due momenti, infatti molti filosofi e giuristi del tempo hanno sostenuto che la sua più che una teoria della pena sia più una teoria della legge penale.

Per questa teoria, come già detto, l'attenzione si focalizza sulla minaccia portata dalla legge di un male, che provocherebbe nei consociati una così detta "coazione psicologica", la quale li distoglierebbe dal commettere atti criminosi. È evidente come l'azione di prevenzione venga effettuata ancor prima che il delitto venga compiuto e grazie alla previsione legislativa vengono inoltre garantiti i diritti individuali e la giustizia del percorso punitivo, questo perché tutti i consociati conoscono in precedenza le conseguenze e la misura della pena che un delitto comporta eliminando così ogni arbitrio che invece erano possibili nella prima teoria preventiva.

L'unico fine che la pena deve perseguire è quello della concretizzazione della minaccia legislativa, senza il quale non avrebbe alcuna efficacia tutto il sistema di prevenzione.

È facile notare come la maggior parte degli ordinamenti moderni, soprattutto quelli liberal-democratici, nei loro codici penali l'idea di prevenzione così posta sia centrale.

Anche questa teoria è stata posta a critiche, due in particolare sono degne di nota. La prima essenzialmente nega la sua efficacia preventiva, in quanto, secondo questi critici, se vengono commessi ancora delitti l'efficacia preventiva nei confronti dei delinquenti non ha effetto. Ebbene questa critica perde tutta la sua efficacia se si prende in considerazione il numero di persone, che a causa della minaccia del male contenuta dalla legge, si astengono dal commettere atti illeciti.

La seconda invece fa leva sulla previsione del male previsto dalla legge, sostenendo che per attuare una prevenzione generale di questo tipo dovranno essere previste anche misure penali particolarmente gravi anche per reati di piccola entità, nel caso in cui i consociati siano molto inclini a commettere crimini di questo tipo. In effetti questo è un rischio che potrebbe celarsi e come sostiene M.A.Cattaneo: «se pure essa non contiene il pericolo di giustificare la cosiddetta pena esemplare, in quanto è legata alla legge penale, tuttavia tale teoria può legittimare una scala sempre maggiore di severità (anche per delitti lievi) delle pene previste dalla legge»⁶.

L'ultima tipologia di prevenzione è la cosiddetta prevenzione speciale, la quale attribuisce alla pena la funzione dell'intimidazione del singolo, quindi una prevenzione nei confronti di futuri delitti commessi dallo stesso colpevole punito.

Il massimo esponente di questa teoria è stato Gronlam, il quale sosteneva che un delitto commesso conteneva anche una minaccia per la commissione di futuri atti criminosi, quindi diviene lecito agire sul colpevole in modo tale da impedirgli di commettere futuri illeciti. Alla base di questa teoria c'è infatti il contrapporre al senso di soddisfazione derivante dalla commissione di un delitto, un senso di disgusto derivante dal male che la pena avrebbe comportato.

Questa teoria porta con sé un grave problema, ovvero la difficoltà di produrre un codice penale che si faccia carico di tutte le fattispecie di reato che possano presentarsi, infatti un fine della pena così definito ed individualizzato renderebbe inutile qualsiasi codificazione in quanto sarebbe impossibile ipotizzare un ventaglio così ampio di delitti e di pene. Un altro pericolo al quale si va incontro seguendo la teoria della prevenzione speciale è quello dell'eccesso di arbitrio di cui i giudici potrebbero godere nell'infrazione delle pene, infatti se non è possibile codificare tutte le fattispecie delittuose, sarà la discrezionalità a decretare l'entità della pena. Questo aspetto è stato ben messo in evidenza dal Glaser il quale affermava che:

«Quanto all'intimidazione non bisogna dimenticare che la possibilità di ottenere questo scopo dipende dapprima dalle particolarità individuali delle persone che si vogliono intimidire... Dunque la persona, per raggiungere questo scopo, deve

⁶ M.A.Cattaneo, *Il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, p.75.

ignorare il delitto commesso, ed in conseguenza anche il grado di colpevolezza del suo autore, ed al contrario essa deve prendere in considerazione appunto queste particolarità individuali; da ciò deriva che talvolta, malgrado la gravità del delitto, una pena assai mite ci apparirà utile, altra volta al contrario una pena molto severa⁷.

Evidenti sono quindi i limiti che questa teoria porta con se, ma è altresì vero che ha portato una vera e propria innovazione al concetto di fine della pena, ovvero, l'esigenza di individualizzare il percorso di pena che ogni reo deve seguire durante la sua espiazione.

1.3 La pena come emenda

Nelle teorie precedentemente esposte si può constatare come esse siano incentrate sul carattere afflittivo della pena, nelle teorie retributive la pena è fine a se stessa e ripara al male compiuto infliggendo un male al reo; nelle teorie preventive, invece, il carattere afflittivo si evince dall'intimidazione di infliggere un male.

L'aspetto afflittivo viene messo in ombra nella teoria dell'emenda o della rieducazione, dove l'attenzione viene focalizzata più sul carattere correttivo, educativo al quale la pena deve tendere. Per questa teoria la pena, sia sul piano sociale che nei confronti del delinquente, deve produrre un vero e proprio effetto morale.

Il massimo esponente della teoria dell'emenda è stato il criminalista Karl Roeder, il quale esprimendosi sul fondamento giuridico della pena lo identificava nell'arbitrio immorale dell'uomo che si è manifestato esternamente turbando così l'ordine giuridico e sociale. Da qui ne deriva lo scopo che egli affidava al diritto, ovvero correggere, quindi rieducare, con tutti i mezzi giuridici possibili la manifestazione di quella volontà immorale. Per Roeder chi si era reso protagonista di un illecito è un soggetto da definire "immaturo" o "minore" e in quanto tale

⁷ S.Glaser in M.A.Cattaneo, *il problema filosofico della pena*, Editrice Universitaria, Ferrara 1978, p.68.

necessita di essere rieducato, in maniera tale da eliminare le motivazioni che hanno portato il soggetto a delinquere.

Nell'idea del Roeder la pena così pensata portava ad un duplice effetto, ossia il bene del reo e il bene della società specificando che: «vien fatto del bene laddove si offrano al colpevole i mezzi esterni per la trasformazione fondamentale della sua opinione contraria al diritto e, d'altra parte, si attuino tutti i possibili mezzi giuridici per assicurare una volta per sempre la società a suo riguardo»⁸.

Importante è quindi l'opera che lo Stato deve attuare, utilizzando tutti i mezzi giuridici a sua disposizione per poter raggiungere tale fine, inoltre la pena deve essere espiata fin quando sussiste l'esigenza di correggere il reo, ovvero, usando le parole del criminalista, lo Stato ha

Il dovere di agire quanto più sicuramente è possibile verso il colpevole, e di non omettere perciò alcun provvedimento fino che gli rimanga anche un minimo dubbio che ne sussista ancora il bisogno”; l'ufficio del magistero penale “è quello soltanto di ristabilire il colpevole né suoi diritti e nella corrispondente esterna libertà, in un una parola, l'emenda. La quale deve ottenersi, non già in via subordinata e insieme alla pena, ma per mezzo della pena... e nella stessa misura in cui viene ottenuto questo scopo, si raggiungerà anche la sicurezza, correzione, intimidazione, riparazione, riconciliazione del colpevole con sé e colla società...⁹

Così presentato lo scopo della pena secondo questa teoria è quello dell'emenda, rieducazione, correzione del reo e mediate questa opera rieducativa si ottiene anche la sicurezza sociale, grazie all'eliminazione della volontà a compiere atti contrari all'ordinamento giuridico.

Passando al panorama italiano, i sostenitori della teoria dell'emenda sono riconducibili ai neoidealisti del Novecento, e in particolare nella figura del filosofo

⁸ K.Roeder in M.A.Cattaneo, *Pena diritto e dignità umana*, G. Giappichelli Editore, Torino 1990, pp. 163-164.

⁹ K.Roeder in M.A.Cattaneo, *Pena diritto e dignità umana*, G. Giappichelli Editore, Torino 1990, p. 164.

Ugo Spirito e nella sua opera *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*. Analizzando quest'opera si può ben intuire come egli sia in contrasto con i precetti della Scuola Classica, anche se ne accetta in parte la concezione di tutela giuridica, ma non intesa come mera difesa dell'ordinamento giuridico ma in una accezione completamente differente. Per Spirito infatti il termine tutela giuridica «non può significare la difesa di un diritto astratto in sé e per sé considerato, ma deve invece acquisire un valore profondamente spirituale in relazione al nuovo concetto di diritto visto nella sua concretezza morale. E se la realtà, tutta la realtà, è realtà etica, il fine della pena non potrà essere che un fine educativo»¹⁰. Dalla sua opera si può ben comprendere come per egli diritto e morale si fondano in una cosa sola rendendo così l'emenda, quindi la correzione morale, l'unica via percorribile per individuare lo scopo della pena.

Continuando nella sua opera, lo Spirito descrive inoltre la concezione del diritto penale in ottica idealista, ovvero il ricondurre la responsabilità dall'essere personale all'essere universale, cioè ricondurre le azioni del singolo a tutta la società in quanto entità universale, così facendo la pena non avrà effetti solo sul delinquente resosi protagonista dell'azione criminosa, ma su tutta la società che così facendo si auto-educa.

Interessante notare come molti filosofi e giuristi abbiano trovato delle strette correlazioni tra la teoria dell'emenda e quella della prevenzione speciale, ma, se queste possano esistere da un punto di vista pratico, in quanto ambedue le teorie mirano ad impedire al delinquente la commissione di nuovi reati, dal punto di vista teorico le differenze diventano marcate. Infatti, mentre la prevenzione speciale si preoccupa solo del piano giuridico e quindi dall'astensione esteriore dal commettere nuovi reati facendo diventare il colpevole solo all'esterno un buon cittadino, l'emenda invece vuole intervenire sul piano morale della persona, penetrando quindi nella coscienza del reo modificandola, in poche parole esige una completa conversione morale del colpevole.

¹⁰ U.Spirito, *Storia del diritto penale italiano da Cesare Beccaria ai giorni nostri*, III Edizione, G.C.Sansoni Editore, Firenze 1974, p. 31

Diverse sono le critiche avanzate nei confronti della teoria dell'emenda, la prima di queste prende in esame come aspetto negativo la connessione tra diritto e morale. Questa connessione, secondo il Carrara, che porta alla correzione del reo, condurrebbe inevitabilmente ad una tirannide, questo perché, se si permette allo Stato di modificare o comunque indirizzare la coscienza degli uomini mediante qualsiasi strumento giuridico, ivi compresi gli strumenti coattivi e violenti, esso sarà in grado di uniformare gli uomini sotto la sua legge morale.

Un'altra critica è stata avanzata dal Radbruch, il quale studiando attentamente la teoria dell'emenda ha individuato tre tipi di ostacoli che questa teoria incontra nel tentativo di rieducare il reo, che sono: il suo carattere di educazione sugli adulti, di educazione mediante la pena, di educazione coattiva. È facile comprendere come ci siano delle difficoltà ad educare un adulto rispetto ad un bambino, infatti se per quest'ultimo per la correzione di un comportamento è sufficiente una punizione, un castigo questo approccio diventa difficile nei confronti di un adulto. Inoltre se consideriamo che per l'opera di educazione viene utilizzata la persuasione si può ben intendere come questa sia in contrasto con i concetti di coazione e di pena stessa.

A sostegno di queste due critiche si possono prendere ad esempio gli usi distorti, che i regimi totalitari hanno sfruttato, della teoria dell'emenda. In questi regimi la morale è completamente subordinata alla politica, la politica è tutto. Per questo la funzione primaria degli Stati con questi regimi era quello dell'indottrinamento ideologico e della correzione morale degli oppositori politici.

Un'ultima critica mossa nei confronti della teoria rieducativa riguarda il pericolo per la certezza del diritto che ne deriva. Se si prende la teoria dell'emenda come Roeder l'ha esposta, si può notare come uno dei compiti dello Stato sia quello di utilizzare tutti i mezzi giuridici per rieducare il reo, e fino a che questo non sia considerato rieducato lo Stato ha il dovere di continuare la sua opera fino al raggiungimento dell'obbiettivo, ovvero fin quando non sussiste più alcun pericolo che il reo metta in atto una condotta illecita. Questo rende di fatto impossibile prevedere la durata della pena, poiché non è possibile prevedere quando il

delinquente sia completamente rieducato, incorrendo così nel serio pericolo di ottenere pene illimitate.

Come è stato ampiamente descritto, sono diversi i limiti che la teoria dell'emenda porta con se, primo tra tutti la sua attuazione dal punto di vista pratico, ma è anche vero che ha portato una svolta decisiva per quanto riguarda l'umanizzazione dell'esecuzione della pena.

1.4 La pena come riparazione

Differente da tutte le altre teorie prese in esame finora è la teoria della pena come riparazione. In questa teoria, infatti, il delinquente non deve solo subire gli effetti che la pena inflittagli porta con se, con le ovvie differenze tra le varie teorie prima analizzate, ma diviene soggetto attivo della pena stessa.

Uno degli autori che ha ben esposto questa teoria è Francesco Cavalla, il quale, nel suo saggio *La pena come riparazione*, dopo aver analizzato in ottica critica le varie teorie del concetto della pena fin qui prese in esame, spiega la teoria riparatrice partendo dalle basi dalle quali muove.

Uno dei concetti più importanti, è quello del superamento dell'ordinamento giuridico, ossia la possibilità che questo si modifichi adattandosi alle evoluzioni che la società subisce. Questo è possibile solo se si consideri l'ordinamento come un insieme di norme che coordinino e gestiscano i rapporti sociali, prescrivendo quindi quali comportamenti siano consentiti e quali no, non escludendo, però, in maniera assoluta lo sviluppo di rapporti secondo nuove possibilità.

Il principio cardine di questa teoria è rappresentato dalla mediazione, ovvero il confronto diretto tra chi rispetta le norme prescritte nell'ordinamento e chi invece le trasgredisce, attraverso una norma che risolve il conflitto venutosi a creare. Questa norma non sarà coincidente con nessuna delle due posizioni in conflitto, ma risulterà accettabile da entrambe. Nell'ordinamento giuridico, così pensato, saranno considerate nulle tutte quelle norme che contengono al loro interno un ordine violento, ivi compreso l'imporre la propria volontà senza passare dalla mediazione.

Entrando nel merito della teoria riparatrice è importante partire dalla definizione che viene data al concetto di reato, e come viene definito dal Cavalla «il reato si costituisce come un comportamento dannoso condotto in modo da impedire qualsiasi opposizione verso l'agente da parte del danneggiato»¹¹. Come si può ben comprendere da queste parole, centrali divengono l'aspetto della dannosità del comportamento messo in atto dal reo e, soprattutto, la volontà di quest'ultimo di mettere a tacere l'opposizione a questo comportamento messo in atto dal danneggiato.

Una definizione siffatta di reato porta quindi a intendere la pena come una reazione contro chi vuole costruire un ordine violento basato appunto sull'inibizione delle opposizioni, quindi il suo scopo diviene quello di sciogliere quest'ordine violento. Questo scopo viene raggiunto solo mediante l'imposizione della mediazione tra il delinquente e il danneggiato che gli si oppone, superando di fatto quell'ordine violento e instaurando un nuovo ordine valido. Secondo questa teoria uno scopo differente dalla mediazione porta con sé azioni violente, quindi non accettabili dall'ordinamento, perché si sottopone il condannato a delle imposizioni attraverso le quali egli viene trattato come se fosse un oggetto, in altre parole il reo viene identificato solo con l'azione delittuosa.

Attraverso la mediazione, invece, il reo è costretto a confrontarsi con l'opposizione della vittima, e durante questo confronto comprende che non ha alcuna ragione valida per mettere in atto azioni che porterebbero a un nuovo ordine violento. A dire il vero, secondo i sostenitori di questa teoria, il delinquente sa già di non aver avuto ragioni valide per le sue azioni ed è per questo motivo che vuole inibire le opposizioni e sfuggire dal confronto.

Come è logico comprendere, per questa teoria lo scopo della pena è quello di ricomporre una frattura venutasi a creare all'interno dei rapporti sociali «è questa la prima possibilità che l'ordinamento ha da offrire al reo per conservare la propria validità e consentire a lui, poi, tutte le altre possibilità di relazione garantite dall'ordinamento stesso. Considerata nel suo principio, la struttura della pena è la

¹¹ F.Cavalla, *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova 2001, p.93

riparazione»¹². Quindi solo attraverso il confronto e la mediazione è possibile ricomporre questa rottura e ristabilire il normale ordine all'interno dei rapporti sociali.

È interessante notare come per la teoria della retribuzione non ci sia alcuna volontà di modificare la coscienza del reo, ma attraverso la mediazione intende far comprendere al condannato che i suoi obiettivi non possono essere raggiunti attraverso la violenza, ma bensì possono essere raggiunti sfruttando tutte le vie che l'ordinamento valido consente.

Passando ora ad un punto di vista pratico, non bisogna interpretare la teoria della riparazione come un semplice risarcimento civile, al massimo potrebbe esserne una parte. Questo perché, in primo luogo non tutti i danni possono essere quantificabili in maniera oggettiva economicamente, in secondo luogo il mero risarcimento economico non riparerrebbe la frattura venutasi a creare nei rapporti sociali e così facendo non si raggiungerebbe lo scopo affidato alla pena che è quello di riparare appunto i rapporti sociali. L'effettiva applicazione della pena, secondo i sostenitori di questa teoria, non dovrebbe prevedere la detenzione, prevista dagli attuali ordinamenti, ma bensì sfruttare ogni altro mezzo giuridico. Questo perché, il carcere viene considerato come un'imposizione violenta che di fatto è contraria ai principi di questa teoria. Nella sua trattazione il Cavalla ammette che il carcere potrebbe essere utilizzato come pena secondaria, ovvero, per coloro che si sottraggono al confronto o che si oppongono all'attività riparatrice, e questo perché

Finché il condannato non rispetta la condizione impostagli, resta in piedi quell'ordine violento da lui voluto, che l'ordinamento valido non può tollerare. Quindi se il condannato non ripara, l'ordinamento, per conservare la propria validità, lo "prende in ostaggio" in modo da non permettergli di esercitare tutte le autonomie e i diritti che nell'esperienza sociale gli spetterebbero¹³.

Una menzione a parte deve essere fatta per il reato per il quale la riparazione diverrebbe impossibile ovvero l'omicidio. Con l'omicidio non si ha la possibilità di potersi confrontare con la vittima, in quanto fisicamente eliminata, e quindi non è

¹² F.Cavalla, *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova 2001, p.97

¹³ F.Cavalla, *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova 2001, p.99

possibile effettuare quella mediazione che è la base sulla quale poggia la riparazione, inoltre la perdita di una vita umana è impossibile da riparare. Per questi motivi, nella sua analisi il Cavalla prevede che per questa tipologia di reato non essendo praticabile la via della riparazione, l'unica via percorribile è quella della detenzione.

Per concludere è interessante notare come il Cavalla, nonostante sia apertamente in contrasto con l'odierno sistema penitenziario, ammetta che la teoria riparativa difficilmente riuscirebbe a trovare un'applicazione pratica all'interno degli odierni ordinamenti, inoltre si può notare come nella sua opera non vengano citati i mezzi giuridici per l'esecuzione della pena né tantomeno i tempi con i quali dovrebbe essere attuata la riparazione.

CAPITOLO II

L'applicazione pratica del concetto di pena nella esperienza penitenziaria italiana

Dopo aver illustrato, nel capitolo precedente, le più importanti teorie riferite al concetto della pena, in questo capitolo si andrà ad analizzare come queste teorie siano entrate nell'ordinamento italiano, cercando di comprendere quali siano le finalità che il legislatore ha voluto conferire alla pena.

Importante, per meglio comprenderne le decisioni, è inquadrare anche i periodi storici nei quali i vari testi normativi hanno preso forma, questo perché ad ogni periodo corrispondono differenti correnti di pensiero che hanno portato il legislatore a propendere per una decisione invece che per un'altra.

Verranno analizzate le tre maggiori fonti del diritto italiano che danno vita al sistema penitenziario, ossia: la Costituzione, il Codice Penale ed l'Ordinamento Penitenziario.

2.1 La pena nella Costituzione

La legge fondamentale dello Stato, la Costituzione, è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, in un periodo storico molto delicato per il mondo intero in generale ma soprattutto per l'Italia, ovvero dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del regime fascista. La liberazione da un regime totalitario come il Fascismo, ha influito in maniera determinante a dare un'importanza maggiore alla tutela dei diritti umani in generale e del diritto alla libertà in particolare. Di rilievo, per la definizione del concetto di pena all'interno della Costituzione, è il dibattito che a quei tempi contrapponeva la Scuola Classica a quella Positiva nell'ambito penale. L'insieme di questi fattori hanno portato i nostri padri costituenti a non propendere per una o l'altra scuola di pensiero, ma bensì a soffermarsi sulla chiarezza della disciplina penale, sfruttando al meglio gli aspetti positivi delle varie teorie sul concetto di pena.

Leggendo la nostra Costituzione si può facilmente notare come il concetto di pena venga elaborato all'interno della prima parte di essa, ovvero quella dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, in particolare all'Articolo 27 della stessa. Ma, per meglio comprendere il significato che i padri costituenti hanno voluto dare al concetto di pena, non è sufficiente soffermarsi al suddetto articolo, è necessario studiarne anche altri che all'apparenza sono poco informati al concetto di pena, ma una loro attenta analisi porta a fornire una giusta interpretazione della pena all'interno della Costituzione.

Sin dall'Articolo 1 si possono trovare elementi che aiutino meglio definire il concetto di pena, in particolar modo nel 2° comma che afferma: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». In questo comma si trova il primo limite “negativo” imposto alla pena, limite che si trova all'interno della dottrina retributiva, ovvero il limite della legge. Infatti, per sovranità si intende il potere di prendere decisioni, quindi anche di punire, e questo potere viene fortemente limitato dalla Costituzione stessa e dalle sue leggi.

Continuando ad analizzare i Principi Fondamentali della Costituzione, di rilievo diviene anche l'Articolo 2 che recita: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». In questo caso, l'articolo oltre ad imporre un evidente limite all'esecuzione penale, cioè non debba violare i diritti dell'uomo, porta con se anche l'aspetto dell'umanizzazione della stessa, attraverso appunto la garanzia dei diritti dell'uomo anche per i soggetti che sono stati condannati e che quindi sono sottoposti alla afflizione della privazione della libertà.

Anche all'Articolo 3 comma 1 si trovano concetti importanti per la definizione del concetto della pena, eliminando di fatto ogni tipo di disuguaglianza formale anche a livello penale, infatti afferma che: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Si può ben comprendere la portata di questo articolo che ponendo tutti i cittadini uguali dinanzi alla legge li protegge da ogni arbitrio anche in sede giudiziale, inoltre, impone

all'organo giudicante di trattare egualmente casi uguali impedendo di fatto l'inflizione di pene smisurate che risulterebbero illegittime, si può desumere indirettamente che questo introduca anche il concetto di proporzionalità della pena.

Concludendo il novero degli Articoli, riguardanti i principi fondamentali della Costituzione, importanti al fine della definizione del concetto di pena, diviene importante anche l'articolo 10 comma 1 che recita: «L'ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute». Quindi l'ordinamento italiano deve conformarsi al diritto internazionale anche per le norme penali, dando quindi un significato nuovo e globale al concetto di pena. Tra le norme internazionali che maggiormente hanno influito sull'esecuzione penale si deve inserire «La Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura o altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti» del 1984, che ha contribuito, e contribuisce ancora, a formare un concetto di pena necessariamente più umano, cercando di fatto di limitare le sofferenze per i condannati, difendendoli da trattamenti inumani come le torture.

Nella prima parte della Costituzione, quella dedicata ai diritti e doveri dei cittadini, il concetto di pena viene definito in maniera più esplicita e ne definisce meglio le caratteristiche a partire dall'articolo 13, il quale al primo comma afferma: «La libertà personale è inviolabile». Questo comma mette in evidenza l'importanza che i padri costituenti hanno voluto dare al concetto di libertà, e di conseguenza come la privazione della stessa divenga necessariamente una inflizione di sofferenza, confermando il carattere afflittivo che la pena ha di per se, come appunto evidenziato dalla scuola Classica nella formulazione della teoria retributiva. Un altro aspetto da analizzare è anche il concetto stesso di libertà definita non solo come libertà fisica, ma anche libertà morale, impedendo di fatto allo Stato di avere un aspetto paternalistico che influenzi le coscienze dei cittadini, e questo si ripercuote necessariamente nell'esecuzione penale, la quale non potrà avere quel carattere emendativo che la teoria dell'emenda affidava alla pena, né il carattere di retribuzione morale poiché, come visto nel capitolo precedente, questo significa modificare la coscienza del reo violandone di fatto un diritto.

Data l'inviolabilità della libertà personale espressa nel primo comma, la Costituzione, prevede dei vincoli qualora si renda necessaria la violazione di questa, come nel caso dell'inflizione di una pena a seguito di un illecito. Il secondo e il terzo comma dell'Articolo 13 infatti definiscono questi limiti affermando che:

Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

Come si può notare sono imposti dalla Costituzione dei limiti stringenti alla restrizione della libertà personale, limitando i casi di tali restrizioni alla previsione di legge, la legge prevede non solo le fattispecie criminose ma anche le pene previste per determinate fattispecie incontrando così la finalità di prevenzione generale avanzata dalla scuola Positiva e il limite "negativo" della pena incontrata nella teoria retributiva, e attuata dall'autorità giudiziaria, escludendo di fatto il potere esecutivo che potrebbe abusare di tale potere per raggiungere i propri interessi.

Infine il quarto comma si pone come ulteriore baluardo a difesa del condannato affermando che: «È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà». Ancora una volta, data l'importanza del carattere afflittivo che la pena contiene di per sé, il condannato viene difeso dal subire ulteriori sofferenze che non siano appunto la privazione della libertà, non soffermandosi alle sole sofferenze fisiche ma anche a quelle morali, quindi anche a qualsivoglia imposizione da parte del potere statale di voler modificare la coscienza del reo.

Continuando l'analisi della Costituzione un passaggio degno di nota, per la definizione del concetto di pena, è certamente il secondo comma dell'Articolo 25 il quale recita: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia stata

entrata in vigore prima del fatto commesso». Qui viene messo in evidenza il carattere di irretroattività della legge penale, questo ad ulteriore difesa di quel diritto dichiarato inviolabile nell'Articolo 13 ovvero quello della libertà personale, quindi la privazione di questo diritto, a seguito di una fattispecie criminosa, deve essere controllato e protetto da ogni possibile abuso. Si può dire che la difesa sia triplice, ovvero nei confronti di possibili abusi esercitati da parte:

- Dell'Esecutivo o delle Regioni, ai quali è preclusa la possibilità di emanare leggi sulla materia penale, data la competenza esclusiva affidata al solo organo rappresentativo dello Stato, il Parlamento;
- Del Giudice competente, il quale dovrà applicare tassativamente gli enunciati della legge, la quale a sua volta, contenendo al suo interno una fattispecie determinata, limita in maniera significativa i possibili ambiti di incertezza interpretativa;
- Del Legislatore, e questo avviene grazie appunto alla irretroattività della legge, che impedisce al legislatore di punire fattispecie che al momento della loro commissione non si configurano come reati.

Concludendo l'analisi del testo costituzionale, nell'ambito della definizione del concetto di pena, è necessario dare il giusto rilievo all'Articolo che più compiutamente ne definisce i contorni e le finalità che la Costituente ha voluto dare alla pena, ossia l'Articolo 27. Il primo comma del suddetto articolo inserisce ancora un altro limite all'inflizione della pena inserendo il concetto di responsabilità penale personale, infatti recita: «La responsabilità penale è personale». Si individua così come unico soggetto al quale infliggere la sanzione penale il reo, ovvero il diretto responsabile della condotta criminosa.

Il terzo comma è quello che definisce la finalità della pena secondo la Costituzione affermando che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». La finalità quindi che la pena deve avere secondo la Costituzione è quella rieducativa, stando ben attenti però, come già detto quando si è analizzato l'Articolo 13, a non intenderlo come inteso nella teoria emendativa, questo sia perché non si vuole dare allo Stato quella forma paternalistica capace di influenzare le coscienze dei cittadini in

generale e dei condannati in particolare, ma anche perché inserendo nella formula il verbo “tendere” sembrerebbe che venga data la possibilità al condannato di aderire o meno al percorso rieducativo, il quale sarà, dato il carattere volontaristico di adesione al percorso, individualizzato. Si può affermare, quindi, che la rieducazione sostenuta in questo comma, e di conseguenza in tutta la Costituzione, sia da considerare nel senso concepito dai sostenitori della teoria della prevenzione speciale. Un altro aspetto da mettere in evidenza in questo comma è quello della tutela del condannato dai trattamenti inumani, ancora una volta i padri costituenti hanno voluto difendere il condannato dall’inflizione di ulteriori sofferenze, visto che la privazione della libertà personale è già di per se afflittiva, garantendo così la fruizione anche ai condannati dei diritti umani.

In sintesi per la Costituzione la finalità della pena è quella special-preventiva che si attua attraverso la rieducazione e la risocializzazione del condannato, ma, di concerto con questa finalità, i padri costituenti hanno mantenuto anche le caratteristiche migliori della teoria retributiva, dove però viene presa in considerazione solo la retribuzione giuridica, mantenendo il carattere della proporzionalità e del principio di colpevolezza; e della teoria della prevenzione generale.

2.1 La pena nel Codice Penale

Il Codice Penale oggi vigente è stato formulato in un periodo antecedente alla Costituzione e in un periodo storico ben differente, ovvero quello del ventennio fascista. Approvato nel 1930, il Codice Penale, meglio conosciuto come codice Rocco, è influenzato dall’ideologia fascista, la quale imponeva al legislatore di dotare lo Stato di un’immagine forte e autoritaria e per questo le scelte poste in essere vanno nella direzione della più forte e decisa lotta alla criminalità, dotando quindi il codice di norme penali stringenti e alle volte con pene esemplari, come la pena di morte. Inoltre, a influenzare le scelte del legislatore ha contribuito, come nel caso della Costituzione, lo scontro tra le ideologie della Scuola Classica e quelle della Scuola Positiva. Per sanare questo contrasto, il legislatore ha adottato un compromesso che si è materializzato con la formazione del c.d. sistema a doppio

binario, il quale consiste nell'affiancare alle tradizionali pene, inflitte sul presupposto del principio di colpevolezza, le misure di sicurezza, ovvero misure che vengono attuate nei confronti di soggetti che vengono definiti socialmente pericolosi.

Così come è stato ideato il Codice Penale assegna alla pena una funzione multipla, ovvero di:

- Retributiva e di Prevenzione Generale, che viene affidata alla minaccia della pena o all'inflizione della stessa, che, come lo stesso legislatore ha spiegato nella Relazione ministeriale sul codice è una delle funzioni che la pena deve perseguire, affermando che:

Delle varie funzioni, che la pena adempie, le principali sono certamente la funzione di prevenzione generale, che si esercita mediante l'intimidazione derivante dalla minaccia e dall'esempio, e la funzione c.d. satisfattoria, che è anch'essa, in un certo senso, di prevenzione generale, perché la soddisfazione che il sentimento pubblico riceve dall'applicazione della pena, evita le vendette e le rappresaglie...¹⁴.

Quindi, come si può ben comprendere da queste parole, viene perseguita la funzione di prevenzione generale e quella retributiva vista però come funzione strumentale alla prima;

- Prevenzione Speciale, attuata mediante l'adozione delle misure di sicurezza, le quali sono indirizzate a neutralizzare la c.d. pericolosità sociale del reo evitando così che possa incorrere nella commissione di nuovi atti criminosi.

Il Codice Penale, così come è nato, presentava palesi contrasti con la Costituzione emanata successivamente, questo a causa dei mutati scenari storico-politici avvenuti dopo la caduta del regime fascista, soprattutto i principi enunciati dall'Articolo 27 comma 3 della Costituzione poco si sposavano con l'impostazione dura del Codice Rocco. L'idea rieducativa enunciata dal testo costituzionale ha di

¹⁴ Relazione al Re sul Codice penale, in Lavori preparatori in Fiandaca G. e Musco E., *Diritto Penale parte generale*, Ottava Edizione, Zanichelli editore, Bologna 2019, p. 740

fatto modificato l'impianto penale presente nel codice, anche se la modifica non è stata totale, e esse sono state scagionate in tempi differenti.

Il primo e più immediato cambiamento è stato quello di abolire la pena di morte, sanzione che di fatto non era per nulla aderente alla finalità imposta dalla Costituzione, oltre che resa incostituzionale proprio dall'Articolo 27 comma 4 della stessa.

Un'altra sanzione penale che più volte ha sollevato il problema della sua incostituzionalità è quella dell'ergastolo, data la sua durata perpetua di tale sanzione che non permetterebbe di raggiungere la finalità rieducativa del condannato. Più volte la Corte Costituzionale si è espressa sulla costituzionalità della pena, in particolare nella sentenza n.264 del 1974 ha ritenuto legittima tale sanzione in quanto la finalità della pena «non è soltanto il riadattamento sociale dei delinquenti, ma pure la prevenzione generale, la difesa sociale, e la neutralizzazione a tempo indeterminato di determinati delinquenti»¹⁵. Il dibattito sulla costituzionalità di tale pena è andato a spegnersi con il passare degli anni anche grazie ad interventi legislativi che hanno modifiche sostanziali nell'esecuzione di tale sanzione, cercando di armonizzarla al meglio alla finalità rieducativa enunciata dal testo costituzionale. La più significativa di queste innovazioni consiste nella modifica dell'articolo 176 del Codice Penale, attuata tramite la legge 1634 del 1962, la quale ammette alla Libertà Condizionale anche i soggetti condannati alla pena dell'ergastolo che abbiano scontato almeno 26 anni di reclusione.

Negli anni la convinzione che pene detentive di breve durata potessero avere effetti più desocializzanti che rieducativi ha portato il legislatore a sostanziali modifiche del codice, come, ad esempio, nel 1974 l'elevazione a due anni del tetto massimo della pena sospensibile con la possibilità di ottenere un secondo provvedimento. Quest'ultima ipotesi, nel 1981, è stata modificata, subordinandola di fatto all'adempimento da parte del condannato di alcuni obblighi specifici, facendo sì che questo possa stimolare l'effettiva rieducazione del soggetto.

¹⁵ Cort. Cost., 22 novembre 1974, n.264, in Fiandaca G. e Musco E., *Diritto Penale parte generale*, Ottava Edizione, Zanichelli editore, Bologna 2019, p. 773

Uno degli effetti maggiori che la Costituzione ha avuto sul Codice Rocco è stato quello di mettere in crisi il sistema a doppio binario, anche se interventi normativi in questo ambito non sono stati ancora assunti, questo a causa dell'ambiguità di questo sistema. In particolare, la possibilità di comminare ad uno stesso soggetto una pena detentiva e una misura di sicurezza contrasta molto con l'impianto costituzionale che prevedrebbe una sola sanzione, comminata a seguito di una fattispecie illecita commessa, e con dei limiti ben definiti dalla legge.

Alla luce delle novità apportate al Codice Penale, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il concetto di pena all'interno di esso viene espresso mediante le funzioni:

- Retributiva, considerata come retribuzione giuridica, quindi il ripristino dell'ordine giuridico violato mediante l'inflizione di una pena, la quale deve essere proporzionata alla condotta criminosa posta in atto, ed inflitta solo al soggetto che materialmente ha commesso la fattispecie criminosa;
- General-preventiva, carattere che è stato posto subito in evidenza sin dalla prima stesura del codice. Con gli anni ci sono state modifiche al codice che hanno portato ad alleggerire le pene per determinate fattispecie, mentre per altre le sanzioni sono divenute più dure, a causa di un mutato panorama criminoso che ha portato il legislatore all'inasprimento di tali sanzioni in maniera tale da rendere la minaccia più funzionale all'obiettivo della prevenzione generale;
- Special-preventiva, anche questa funzione presente nell'apparato iniziale del Codice Rocco, essendo parte fondamentale del c.d. sistema a doppio binario, ma con il vigente testo costituzionale assume un nuovo carattere, non solo quindi l'inflizione delle misure di sicurezza, ma anche una finalità di reinserimento sociale del condannato.

In sintesi il Codice Penale assegna alla pena diverse funzioni, dove il carattere retributivo ne diviene il nucleo centrale, al quale però vengono di volta in volta affiancate le esigenze della prevenzione generale e quelle della prevenzione speciale.

2.3 La pena nell'Ordinamento Penitenziario

Per poter avere un quadro complessivo dell'esecuzione penale all'interno dell'ordinamento italiano, è necessario analizzare l'Ordinamento Penitenziario. L'ordinamento odierno nasce in seguito ad una modifica radicale del vecchio ordinamento, che come il Codice Rocco era nato negli anni '30 ed aveva una forte impronta dell'ideologia fascista, dove la pena doveva essere il maggior deterrente contro la commissione di illeciti. Il nuovo Ordinamento Penitenziario, entrato in vigore nel 1975 con la legge n.354, nasce con il preciso obiettivo da parte del legislatore di uniformarlo alla finalità rieducativa che la Costituzione affida alla pena. Gli aspetti più innovativi di questa legge sono essenzialmente due: la centralità del trattamento individualizzato, e l'introduzione di misure alternative alla detenzione.

Di tutta evidenza è l'importanza data al concetto di trattamento, lo strumento mediante cui il reo potrà essere rieducato e inserito nuovamente nel tessuto sociale, il quale, secondo il legislatore, deve essere individualizzato, poiché ogni soggetto presenta delle particolarità che lo differenziano dagli altri e per questo sarà necessario un intervento specifico per una migliore efficacia del trattamento rieducativo, attuato mediante lo strumento dell'osservazione scientifica della personalità. Inoltre, l'ordinamento prevede anche i mezzi con i quali il trattamento deve operare ovvero: il lavoro, l'istruzione, la religione, le attività culturali e mediante l'instaurazione di rapporti con il mondo esterno.

Il legame con il mondo esterno, per il legislatore, diviene un elemento fondamentale per poter raggiungere la risocializzazione del condannato, per questo sono state inserite, all'interno dell'Ordinamento Penitenziario, le misure alternative alla detenzione, quali: la semilibertà, la liberazione anticipata, la detenzione domiciliare, l'affidamento in prova ai servizi sociali, l'affidamento in prova per i tossicodipendenti, i permessi premio e le misure previste all'articolo 4bis per i c.d. collaboratori di giustizia. Tutte queste misure hanno l'evidente finalità di accompagnare il condannato, tramite l'ausilio di organi tecnici (es. servizi sociali), al reinserimento nell'ambiente esterno.

L'impianto originale dell'ordinamento era improntato alla piena esecuzione della finalità rieducativa che il testo costituzionale affida alla pena, dando un rilievo particolare al reinserimento del condannato, partendo dal presupposto che il delinquente sia essenzialmente un soggetto disadattato e quindi poco integrato all'interno del tessuto sociale. Ben presto, però, ci si è dovuti scontrare con una nuova realtà, a causa dell'escalation terroristica di indirizzo politico di fine anni '70, che ha portato all'interno degli istituti penitenziari soggetti con un eccellente bagaglio culturale e ben inseriti nel tessuto sociale, i quali hanno trovato un terreno fertile all'interno delle carceri per ricercare nuovi affiliati ponendo in crisi l'intero sistema penitenziario. Questo ha portato il legislatore dell'epoca ad apportare importanti modifiche, in senso restrittivo, dell'Ordinamento Penitenziario, restringendo di fatto le possibilità offerte dagli istituti previsti dallo stesso per quei soggetti resosi protagonisti dei reati più gravi.

Si inizia ad assistere così ad una alternanza di decisioni che il legislatore prende a seconda delle esigenze dei vari periodi storico-politici a cui si va in contro. Infatti, nel 1986 si assiste ad una nuova miniriforma, attraverso la legge Gozzini, improntata nuovamente più sulla finalità rieducativa che non sull'aspetto punitivo. Questa riforma prevede l'eliminazione di tutte quelle istanze preclusive previste dalle leggi emergenziali emanate durante il periodo terroristico, ristabilendo di fatto un accesso più ampio e facilitato alle misure alternative.

Negli anni '90, l'esigenza di dover fronteggiare l'emergenza scaturita dalla lotta alla criminalità organizzata, ha portato nuovamente il legislatore ad intervenire sull'ordinamento. In particolare, le maggiori novità consistevano nell'inserimento di nuovi circuiti detentivi, mediante la differenziazione tra detenuti classificati come "Alta sicurezza" e quelli di "Media sicurezza" oltre all'introduzione del c.d. regime di "Carcere duro" previsto dall'articolo 41bis dell'Ordinamento Penitenziario, misure che prevedono un serio inasprimento delle misure trattamentali, nei confronti di quei soggetti esponenti della malavita organizzata, mediante la limitazione di accesso agli strumenti alternativi alla detenzione oltre che una maggiore rigidità delle norme che regolano la vita penitenziaria (ad es. controllo della corrispondenza, limitazione dei contatti sociali ecc.). Inoltre sono state introdotte delle misure "premiali" per i detenuti, rientranti in questi regimi,

che decidono di collaborare con la giustizia. Su quest'ultimo punto si è molto discusso, ponendo più volte il quesito sul reale ravvedimento dei collaboratori, e quindi sul reale effetto rieducativo di tali misure, o se questi decidano di collaborare solo per sfruttare le possibilità che l'ordinamento fornisce loro.

Questa alternanza, tra misure più restrittive ed altre improntate più sulla finalità rieducativa, è continuata anche negli'anni successivi, in particolare verso la fine degli'anni '90 sono stati approvati due nuovi testi normativi: la legge 231 del '99 e la c.d. riforma Simeone. Questi due strumenti poggiano le loro basi sull'ipotesi che una pena detentiva di breve durata, comminata per reati di lieve entità, possa avere effetti più desocializzanti che non rieducativi, per questo hanno previsto un ampliamento delle possibilità di accedere alle misure alternative. In questo caso, è stato evidenziato come la facilità di accesso a tali misure ne ha di fatto minato fortemente il potenziale rieducativo.

In conclusione, nonostante le varie modifiche apportate nel corso degli'anni, la finalità assegnata alla pena dall'Ordinamento Penitenziario è di fatto quella di indirizzo special-preventivo, data la sua spiccata inclinazione verso l'opera trattamentale e di reinserimento sociale, operata mediante l'osservazione scientifica della personalità e l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione, oltre alla neutralizzazione a tempo indeterminato, tramite l'utilizzo di strumenti come quelli previsti dall'articolo 41bis, di quei soggetti che, a causa della loro spiccata propensione a delinquere, difficilmente potrebbero reinserirsi nel tessuto sociale.

APPENDICE

INTERVISTE ED ESPERIENZA PERSONALE

Come visto nel capitolo precedente, nell'ordinamento italiano il concetto di pena assume una forma polifunzionale, tra retribuzione e prevenzione speciale e generale, dando però un'importanza particolare al carattere rieducativo al quale esso deve necessariamente tendere. Quanto previsto a livello normativo, però, deve scontrarsi con una realtà, quella penitenziaria italiana, che incontra enormi difficoltà ad attuarne i contenuti. Per questo si rende necessaria una comprensione delle problematiche presenti in questo contesto, in maniera tale da poter ricercare delle soluzioni che rendano più efficace l'intero sistema penitenziario italiano. Per poter avere un quadro completo di questo mondo è indispensabile sfruttare il punto di vista di coloro che quotidianamente vivono questa realtà, conoscendone di fatto i punti di forza e i punti di maggiore fragilità. Per questo ho ritenuto doveroso riportare il nostro punto di vista, ovvero quello degli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria, in quanto, pieni conoscitori della realtà penitenziaria italiana, vivendola quotidianamente senza filtro alcuno che ne mitighi gli aspetti.

Nelle pagine seguenti saranno quindi riportate le interviste, effettuate dallo scrivente, ad alcuni appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa di Reclusione N.C. di Padova. Per permettere al lettore di meglio comprenderne i contenuti, introdurrò le interviste da un breve racconto della storia del Corpo e sui compiti istituzionali affidategli. Concluderò questa appendice riportando la mia personale esperienza come appartenente alla Polizia Penitenziaria, e di come questa unita all'esperienza maturata durante il mio percorso di studi, mi abbiano dato spunto per elaborare questa ricerca, la quale ha l'obiettivo di fornire degli input per migliorare il sistema penitenziario italiano.

3.1 Il Corpo di Polizia Penitenziaria e i suoi compiti istituzionali

La storia del Corpo di Polizia Penitenziaria affonda le sue radici nel 1817, anno in cui con l'approvazione del "Regolamento della Famiglia di Giustizia" nel Regno Sardo fu fondato il corpo delle Famiglie di Giustizia. A seguito dell'unificazione d'Italia, la necessità di uniformare la gestione delle carceri italiane, portò anche all'unificazione dei vari corpi custodiali, dando vita nel 1873 al Corpo delle Guardie Carcerarie. Nel 1890, il corpo fu riformato con l'approvazione del "Regolamento del Corpo degli Agenti di Custodia", il quale aveva il compito di vigilare e custodire i ristretti. A partire dal 1945, gli Agenti di Custodia entrarono a far parte delle Forze Armate e del Servizio di Pubblica sicurezza.

Nonostante i grossi cambiamenti che negli anni hanno interessato l'Italia, ultimi tra i quali anche l'approvazione della Costituzione e del nuovo Ordinamento Penitenziario, e quindi con un cambiamento sostanziale che veniva affidato alla finalità della pena, il regolamento del Corpo degli Agenti di Custodia non viene modificato, mantenendo di fatto i suoi compiti istituzionali rivolti appunto alla sola vigilanza e custodia.

Si è dovuto attendere il 1990, più precisamente il 15 dicembre 1990, affinché questo Corpo subisse una riforma sostanziale. Infatti con l'entrata in vigore della legge n.395/90 il Corpo cambia denominazione, divenendo l'attuale Corpo di Polizia Penitenziaria, nel quale confluirono tutti gli appartenenti all'ex Corpo degli Agenti di Custodia, oltre tutte le loro dotazioni, e parte delle ex Vigilatrici Penitenziarie, le quali entrarono nel Corpo con pari dignità e professionalità. La Polizia Penitenziaria viene, inoltre, smilitarizzata e dotata di nuove attribuzioni quali: di Sostituti Ufficiali di Pubblica Sicurezza (per i ruoli Direttivi e Dirigenziali); Agenti di Pubblica Sicurezza; Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria; Polizia Stradale.¹⁶

Le novità più importanti sono sicuramente quelle che riguardano i compiti istituzionali affidati al nuovo Corpo e che sono contenuti all'articolo 5 del nuovo Ordinamento che al secondo comma recita:

¹⁶ https://poliziapenitenziaria.gov.it/polizia-penitenziaria-site/it/compiti_attribuzioni.page

Il Corpo di Polizia Penitenziaria attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale; garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati e il servizio di piantonamento dei detenuti e degli internati ricoverati in luoghi esterni di cura.

È chiaro come il legislatore abbia voluto adattare la figura dell'operatore di Polizia Penitenziaria alle finalità alle quali la pena deve informarsi, ampliandone le mansioni rendendo questa figura importante nel processo rieducativo. Quindi non più solo meri compiti di vigilanza e custodia, ma compiti che vanno dal mantenere l'ordine e la sicurezza alla partecipazione al percorso trattamentale, una evoluzione del ruolo in conformità con le nuove esigenze dettate dalla finalità della pena.

Per quanto riguarda la partecipazione alle attività trattamentali e di osservazione, questa è stata più volte ribadita, a partire dal "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria", fino alle più recenti circolari ministeriali. In particolare, la circolare n.3593/6043 del 9 ottobre 2003, ribadisce con forza il ruolo di primaria importanza che il Corpo riveste nei processi di osservazione e trattamento, mettendo i suoi appartenenti al pari di altre figure professionali, quali ad esempio funzionari giuridico-pedagogici, che operano all'interno dell'Amministrazione Penitenziaria.

In sintesi il Corpo di Polizia Penitenziaria si è evoluto nel corso degli anni, magari con ritardo rispetto alle modifiche che l'esecuzione della pena ha subito, che lo ha portato a meglio conformarsi con le nuove finalità assunte dalla pena, dai compiti che sono più vicini alla teoria retributiva, come il mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dei reparti detentivi, a quelli che invece sono più vicini alla teoria special-preventiva, come il partecipare ai gruppi di osservazione della personalità e partecipare alle attività trattamentali, oltre che collaborare con gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, per tutto ciò che concerne le misure alternative alla detenzione.

Il carattere polifunzionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, fa sì che i suoi appartenenti siano in grado di fornire un quadro completo e complesso dello stato di salute del sistema penitenziario italiano, rendendo la loro opinione essenziale per qualsiasi tipo di ricerca che si voglia compiere per migliorarne l'efficacia.

3.2 Interviste al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

Domande intervista¹⁷:

1. Breve presentazione dell'intervistato (qualifica, anni di servizio, mansioni svolte ecc.)
2. La pena deve tendere alla rieducazione del condannato, questo è quanto scritto nell'art. 27 comma 3 della nostra Costituzione. Pensa che l'odierno sistema penitenziario, che va dall'ordinamento fino alle strutture fisiche delle carceri, sia adeguato per raggiungere il fine che la nostra Costituzione affida all'esecuzione della pena?
3. Il trattamento è attuato secondo individualizzazione, così recita l'ultimo comma dell'articolo 1 dell'Ordinamento Penitenziario. Secondo la sua esperienza, il trattamento è effettivamente individualizzato? Quali sono le migliorie, se ritiene che debbano essercene, che devono essere apportate per una piena individualizzazione del trattamento?
4. Mantenere l'ordine e la sicurezza è il compito affidato ad ogni operatore della Polizia Penitenziaria, la pena deve tendere alla rieducazione attraverso il trattamento. Sicurezza e trattamento sono le due facce della stessa medaglia che devono portare a compimento il fine della pena e spesso sembrano essere in contrasto. Secondo la sua esperienza come raggiungere il giusto equilibrio tra queste due componenti imprescindibili della vita penitenziaria?

¹⁷ Interviste realizzate nel Gennaio 2022 presso la Casa di Reclusione di Padova N.C., Padova (autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per il Triveneto, Ufficio I Affari Generali, Personale e Formazione, Prot. N.19749)

5. Tra gli strumenti che il nostro Ordinamento Penitenziario ha per raggiungere il risultato del reinserimento del reo all'interno della società, troviamo la possibilità di utilizzare delle misure alternative alla reclusione. Pensa che queste misure vengano sfruttate nella maniera più adeguata? Cosa, secondo la sua esperienza, migliorerebbe?
6. A partire dal 2011, il DAP ha emanato una serie di circolari che introducono ulteriori strumenti per implementare l'opera trattamentale, tra questi l'introduzione del così detto regime aperto e della sorveglianza dinamica. Secondo la sua esperienza, che impatto hanno avuto questi strumenti sulla vita penitenziaria? Quali, secondo il suo punto di vista, potrebbero le migliori modalità di utilizzo di questi strumenti per raggiungere il duplice obiettivo del trattamento e della sicurezza?

Risposte:

Intervistato 1:

- 1) Sono un ispettore di polizia penitenziaria con 27 anni di servizio a marzo 2022. Ho iniziato la mia carriera da agente ausiliare a 19 anni per poi diventare, da circa tre anni, ispettore. Ho fatto prettamente servizio a turno, il che vuol dire stare a diretto contatto con la popolazione detenuta nelle sezioni detentive, oltre ad aver espletato servizi come: sentinella sul muro di cinta, servizi di piantonamento in ospedale ecc.; comunque tutti servizi che hanno a che fare con l'interno della struttura penitenziaria. Da quando sono sottufficiale mi occupo essenzialmente di svolgere servizio di Sorveglianza Generale, ovvero tutto ciò che è inerente la gestione del personale di Polizia Penitenziaria, oltre che la gestione delle problematiche che si presentano all'interno dell'istituto, quindi, anche se con un ruolo differente, sempre a stretto contatto con la popolazione detenuta.

- 2) La finalità che la Costituzione affida alla pena è certamente nobile. Anche per quanto riguarda il nostro Ordinamento Penitenziario, anch'esso si è evoluto in un'ottica sempre più rieducativa, anche l'ultimo aggiornamento, che risale al 2019, è certamente informato in quest'ottica. Per quanto riguarda le strutture fisiche, ovvero gli istituti, ho avuto modo, qualche tempo fa durante il corso da ispettore, di avere anche un colloquio con una persona molto esperta delle strutture penitenziarie, il quale da 30 anni collabora con il Ministero della Giustizia. In quell'incontro egli affermava che le strutture carcerarie in Italia non sono adeguate a quello che il nostro sistema Penitenziario si pone come fine, affermando che anche i carceri più recenti, come ad esempio l'istituto di Rovigo aperto di recente, siano obsoleti, nonostante le varie migliorie apportate come: camere sono di una ampiezza che rispettino quelle che sono le normative attuali della Comunità Europea, le docce sono in camera, ed altre che rendono questi istituti più adeguati. Nella mia esperienza ho visitato carceri obsolete e, possiamo dire fatiscenti, mentre per quanto riguarda la struttura dove lavoro, ovvero la Casa di Reclusione di Padova, essa è tenuta in maniera

abbastanza buona, c'è una buona manutenzione, anche se ottenuta grazie a grandi sforzi, riuscendo a tenere un certo livello sia di pulizia sia di funzionalità. Ciò non toglie che comunque le strutture andrebbero rimodernate o addirittura, ma questo è compito dei nostri decisori politici, costruirne di nuove, più adatte a quelle che sono le esigenze che l'esecuzione penale richiede, e soprattutto, a mio parere, con un numero massimo di detenuti da poter ospitare di massimo 300/400 detenuti, poiché istituti troppo grandi sono di difficile gestione e non permettono soprattutto di effettuare in maniera efficace e puntuale l'opera di trattamento e di osservazione.

- 3) Il trattamento dovrebbe essere individualizzato e per certi versi lo è. Mi spiego meglio, purtroppo anche le figure che dovrebbero occuparsi del individualizzazione del trattamento, come funzionari giuridico-pedagogico, psicologi e anche noi della Polizia Penitenziaria, sono poche. La grave carenza di organico coinvolge tutte queste figure con il conseguente sovraccarico di lavoro che portano all'exasperazione del personale. Oltre alla carenza di organico, vorrei porre l'attenzione su un aspetto che spesso non viene considerato, ovvero quello delle possibilità date ai detenuti di essere effettivamente sottoposti all'opera trattamentale. Data la mia esperienza, queste possibilità non devono essere illimitate, perché ci sono detenuti che non hanno alcun interesse a seguire quello che gli viene offerto, molto spesso si tratta di detenuti con diverse recidive, quindi che non hanno alcun interesse a seguire un percorso di reinserimento, ma piuttosto cercano di sfruttare le situazioni favorevoli previste dal nostro Ordinamento per ottenere permessi premio, sconti di pena o altre misure alternative alla detenzione, ma non hanno alcuna intenzione di impegnarsi effettivamente in quello che è il trattamento e la rieducazione secondo quanto prescrive il nostro Ordinamento. Inoltre, a parere mio, andrebbe rivista la classificazione dei detenuti, in particolare ad oggi assistiamo ad una classificazione dei detenuti che prevede: circuiti di Alta sicurezza, ovvero AS1, AS2, AS3; circuito dei c.d. PROTETTI, composto soprattutto da detenuti con reati a sfondo sessuale; e la Media sicurezza, ovvero i detenuti c.d. COMUNI. Proprio nel circuito di Media Sicurezza, per la mia

esperienza, c'è troppa promiscuità, nel senso che vengono messi nello stesso circuito detenuti con reati molto differenti tra loro e con durata delle pene anch'essa differente, e questo comporta non pochi problemi nel cercare di individualizzare il trattamento. Poiché sarebbe impensabile pensare a un circuito per ogni fattispecie di reato, per risolvere questo problema, penso, che sarebbe utile offrire una possibilità di scelta ai detenuti, cioè chi vuole osservare delle regole trattamentali, si vuole impegnare nell'opera rieducativa e dimostra di volerlo fare, va in dei reparti dove poter concentrarsi essenzialmente sulla rieducazione, altrimenti si può pensare a dei reparti dove vengono garantite le attività basilari, come passeggii o attività sportive, senza avere la possibilità di accedere però ai benefici di legge. Soprattutto non bisogna continuare a insistere con soggetti che hanno più volte dimostrato di non volerne sapere di essere rieducati, e quindi sprecare con loro risorse preziose che potrebbero servire ad altri detenuti che hanno voglia di riprendere in mano la propria vita. A questo proposito, nella mia esperienza ho assistito a casi in cui certi detenuti rifiutavano il lavoro offertogli in carcere, perché non in difficoltà economiche, ma soprattutto rifiutavano quelle mansioni, definiamole più umili, come l'addetto alle pulizie di sezione, perché potevano intaccare il loro status criminale. Questo fa comprendere come la rieducazione debba partire dal detenuto e che non bisogna dare chance illimitate per chi non ha alcuna intenzione di redimersi e di partecipare attivamente al trattamento e pensare per loro ad un circuito detentivo differente da chi invece ha dimostrato di voler reinserirsi attivamente nella società.

Vorrei porre l'attenzione anche su un altro aspetto che influisce secondo me sull'opera trattamentale, ovvero la perdita di quel carattere punitivo che è affidato alla pena, il detenuto oggi nel carcere è considerato quasi come un collegiale al quale devono essere riposte mille attenzioni e cercare di alleggerire il più possibile il suo soggiorno in carcere, dove la parola punizione deve essere bandita. Bisogna far comprendere al mondo esterno che il carattere punitivo, quindi afflittivo, della pena è una componente essenziale nel processo di rieducazione, ovvio che per punitivo non si intende l'inflizione di pene corporali, ma appunto deve essere sentita la mancanza di quella libertà di cui

godeva al di fuori delle mura del carcere, oltre che sottostare alle regole degli istituti che altro non sono che regole per il rispetto reciproco e il vivere civile. Invece, si assiste sempre più spesso ad una totale insofferenza verso queste regole, una totale maleducazione da parte dei detenuti, che forse possono sembrare cose banali a chi guarda da fuori, ma sono essenziali a mio modo di vedere per una completa rieducazione. Questa situazione è causa anche di un inadeguato sistema sanzionatorio, troppo blando per incidere positivamente nel far cambiare questo tipo di atteggiamenti. Al giorno d'oggi la sanzione più dura consiste nell'esclusione dalle attività in comune per un massimo di 15 giorni, sanzione che spesso viene vissuta con leggerezza dai detenuti che quindi non recepiscono il messaggio sanzionatorio, dal mio punto di vista si dovrebbero impartire più sanzioni penali anche per le infrazioni più gravi del regolamento di istituto.

- 4) Dal mio punto di vista, l'ordine e la sicurezza sono fondamentali all'interno dell'Istituto proprio per attuare il trattamento, senza questi il trattamento non si può applicare. Ne abbiamo prova costantemente durante le nostre giornate lavorative, bastano due tre elementi in un reparto che destabilizzano l'ambiente per inficiare le attività trattamentali d'istituto. Io penso che dovrebbero essere individuate diverse figure per ottenere un risultato soddisfacente, nel senso che il personale di polizia penitenziaria dovrebbe occuparsi della prettamente della sicurezza e intervenire nei casi di necessità, e magari aiutare per ciò che concerne l'osservazione della personalità, però, per quanto riguarda il trattamento, dovrebbe essere effettuato da persone che hanno una preparazione specifica, ed è necessaria una loro maggiore e costante presenza all'interno dei reparti detentivi se si vuole ottenere un effettivo trattamento individualizzato. La Polizia Penitenziaria è purtroppo spesso si trova in situazioni dove questi due aspetti diventano inconciliabili, per questo figure come gli educatori o gli psicologi devono essere molto più presenti nella quotidianità dei detenuti.

L'ordine e la sicurezza devono essere la base sul quale poi improntare l'opera trattamentale, creare un ambiente tranquillo è necessario per poi poter lavorare

meglio al trattamento, e sicuramente si possono ottenere risultati ben più soddisfacenti di quelli attuali. Per poter creare questi ambienti è necessario, come risposto nella domanda precedente, differenziare i detenuti in circuiti più o meno trattamentali. Per i soggetti i quali creano sempre disordini o non sono intenzionati a seguire un programma trattamentale, bisogna fare solo opera di ordine e sicurezza, diciamo di mera custodia. Ovvio che anche per loro, come detto prima, saranno garantite quelle attività basilari previste dall'Ordinamento, ma i maggiori sforzi per una effettiva rieducazione saranno indirizzati a coloro che oggettivamente si impegnano per potersi reinserire nel tessuto sociale. Inoltre, per quei soggetti resosi protagonisti di disordini, potranno avere altre possibilità di essere inseriti nei programmi trattamentali, ma queste possibilità devono sempre essere limitate. Secondo me questo sarebbe il modo ideale per conciliare sicurezza e trattamento, e, in quest'ottica, ottenere buoni risultati di reinserimento sociale, oltre che limitare le criticità che sono all'ordine del giorno negli istituti.

- 5) Anche in questo caso torniamo al discorso fatto pocanzi, ovvero le possibilità date per fruire di queste misure non devono essere infinite. Per esempio, qualche giorno fa un detenuto è stato riportato in carcere, era in un regime di affidamento in prova in comunità, poiché è stato colto a comprare eroina insieme al suo compagno di stanza. Leggendo il suo fascicolo non era la prima volta che aveva questa condotta, ovvero era stato più volte in affidamento in prova, e tutte le volte a commesso lo stesso errore. Di casi simili c'è ne sono a decine, quindi è necessario che si intervenga in maniera tale che a questi soggetti non venga più data una possibilità del genere.

Queste misure certamente ci fanno comodo, perché alleggeriscono il carico di detenuti all'interno degli istituti, ma necessitano di essere meglio regolamentate e meglio supportate.

Anche per l'attuazione di queste misure sono necessarie strutture esterne, come le comunità per tossicodipendenti o le REMS, ma queste strutture sono spesso

insufficienti e con un'importante carenza di personale, quindi anche qui servirebbe un'implementazione di strutture e di figure specializzate.

Per quanto riguarda l'utilizzo delle misure alternative, possiamo dire che sono divenute un mero iter burocratico, diciamo che la possiamo vedere come un escamotage dello Stato per evitare un sovraffollamento delle carceri. Invece dovrebbero essere utilizzate in maniera più appropriata, avendo dalla loro aspetti molto positivi per quanto riguarda il reinserimento del reo, e comunque, come detto all'inizio, con un limite alle possibilità di accesso, se ti hanno concesso questa possibilità più volte e la sprechi è giusto che non ti venga più data.

- 6) Diciamo che non è una vera e propria novità, perché già in passato, nelle case di reclusione, i detenuti erano a regime aperto, anche se in passato c'era un controllo più assiduo da parte della Polizia Penitenziaria, infatti c'era sempre l'addetto alla sezione che era costantemente presente. Per motivi di sicurezza, in seguito, si è tornati al regime chiuso, per poi tornare negli'ultimi anni a questa sorveglianza dinamica, che ha portato a tenere aperti i detenuti nell'arco della giornata, con delle chiusure intermedie per gli accertamenti numerici. La differenza sostanziale con il passato consiste nella minore presenza del personale di Polizia Penitenziaria, che ora entra in sezione per effettuare i giri di controllo, e che quindi non è sempre presente all'interno della stessa. Questo strumento, è stato sfruttato dall'Amministrazione Penitenziaria per ampliare gli spazi per i detenuti e non incorrere quindi in sanzioni da parte degli organismi europei. Questo perché in Italia la maggior parte delle carceri sono vecchie e obsolete, come detto nella prima risposta, e raramente si è intervenuto per risolvere questo annoso problema.

Questa misura avrebbe dovuto responsabilizzare i detenuti, nel senso che si sarebbero dovuti gestire in maniera più autonoma e imparare il vivere civile tra loro, e di fatto deresponsabilizzare gli agenti, ma di fatto non è così. C'è sempre la costante presenza degli agenti dei reparti, non sono fisse all'interno della sezione ripeto ma fanno degli dei controlli, anche se diviene difficile controllare

50/100 detenuti aperti da parte di un solo agente, quindi è di fatto impossibile controllare che non ci siano estorsioni, minacce di violenza ecc. Purtroppo sono eventi che accadono e, così come è stata introdotta la sorveglianza dinamica, crea non pochi problemi di ordine e sicurezza che si ripercuotono poi sull'opera trattamentale.

Come detto precedentemente, ci sono detenuti ai quali non interessa il reinserimento e il trattamento e questi destabilizzano l'ambiente, quindi anche in questo caso è necessario selezionare la popolazione detenuta ai quali consentire l'accesso alla sorveglianza dinamica.

Devo dire che un primo passo in questa direzione è stato fatto, con l'introduzione dell'ultima circolare ministeriale che il capo del dipartimento ha inviato a tutti gli istituti, vengono introdotte le sezioni ex articolo 32, ovvero sezioni chiuse dove ubicare i detenuti di difficile gestione, che si rendono protagonisti di gravi fatti più volte reiterati che mettono a repentaglio la sicurezza del reparto.

In conclusione bisognerebbe migliorare la sorveglianza dinamica e non concederla indiscriminatamente a tutti i soggetti, magari creare dei circuiti con step intermedi, in maniera tale da responsabilizzare gradualmente i detenuti e farli ben comprendere il valore rieducativo che questo strumento possiede.

Intervistato 2:

1) Mi sono arruolato nel 2011, quindi sono 11 anni che presto servizio, attualmente rivesto la qualifica di assistente. Le mansioni svolte all'interno dell'istituto sono state: per più di 9 anni servizio a turno, quindi a diretto contatto con le sezioni detentive; nell'ultimo anno e mezzo presto servizio presso l'Ufficio Matricola.

2) Credo che non si possa parlare di sistema adeguato, perché è un sistema che difficilmente riesce a raggiungere quello che la Costituzione prevede come finalità della pena. Dal mio punto di vista, il sistema presenta delle falle importanti che partono da una carenza organica di tutte le figure operanti all'interno degli istituti, sia personale di Polizia Penitenziaria che funzionari giuridico-pedagogici, psicologi ecc.; fino a l'attuale impossibilità di conoscere tutte le dinamiche familiari, le dinamiche esterne di ogni soggetto, che a mio modo di vedere divengono essenziali per una più idonea risocializzazione del reo.

Per questo penso servirebbe una riforma sostanziale che parta dalla legislazione e arrivi alle strutture penitenziarie, che tenga in considerazione il sistema di esecuzione penale esterna, e che fornisca maggiori mezzi per poter avere un quadro generale del detenuto sia all'interno dell'istituto, sia all'esterno.

3) L'individualizzazione del trattamento, per quanto riguarda soprattutto gli istituti penitenziari di una certa capienza, penso non sia attuabile, o meglio con i rapporti che ci sono attualmente tra il personale dell'area educativa e la popolazione ristretta all'interno degli istituti penso che non sia proprio possibile, questo perché in molti istituti questo rapporto sia circa di 1 a 100, il che rende estremamente difficoltoso l'operare per queste figure. Dal mio punto di vista, inoltre, servirebbero maggiori controlli e una costante collaborazione anche con le autorità esterne in maniera tale da poter osservare il mondo del ristretto a 360°, quindi anche la sua famiglia le varie frequentazioni e amicizie, insomma tutto ciò che ruota attorno alla vita del detenuto, solo così si può programmare una vera e propria individualizzazione del trattamento. Secondo me, oggi i

funzionari giuridico-pedagogici di ogni Istituto si basano soprattutto sulla personalità del detenuto, quindi sul suo comportamento all'interno dell'istituto e da pochi altri elementi come: il numero di colloqui familiari che effettua o il numero di telefonate, sulla volontà o meno di inviare denaro a casa. Con questi elementi non credo sia possibile ben comprendere l'ambiente con il quale il detenuto verrà a contatto una volta espiata la pena, ovvero se rientra in un ambiente che lo possa portare a delinquere nuovamente.

Purtroppo finora le sole parziali riforme che sono state intraprese, vanno tutte nella direzione di sfollare le carceri per non incorrere in sanzioni da parte degli organismi internazionali, e queste soluzioni, secondo me, non sono utili alla finalità che la Costituzione affida alla pena.

Secondo me, oltre a compensare le gravi mancanze strutturali e di personale, si dovrebbe pensare di diversificare in maniera differente i detenuti distinguendo quelli che sono i delinquenti abituali da quelle persone che siano trovati nella necessità di delinquere o che hanno delitto per errore; e soprattutto dovrebbero distinguere la popolazione detenuta anche in base al residuo pena da espiare, non è utile al fine dell'individualizzazione del trattamento mettere assieme detenuti con pene lunghe da espiare con altri che invece devono scontare pochi anni, come ad esempio accade nella Casa di Reclusione di Padova, dove sono presenti circa 60 detenuti ergastolani e nelle stesse sezioni troviamo anche detenuti con un paio di anni da espiare, con una modalità di trattamento che è pressoché identica. Quindi sarebbe necessario dividerli per poter meglio, non solo gestirli, ma anche e soprattutto individualizzare in maniera ottimale il loro trattamento.

- 4) L'ordine e la sicurezza, dal mio punto di vista, sono elementi molto affini al concetto rieducativo, questo perché l'esigere che vengano rispettate le regole di istituto, richiedere una certa disciplina a un soggetto ristretto diviene un'ottima base per l'opera di reinserimento del reo nella società. Quindi dare una certa impostazione, far comprendere al detenuto che il rispetto delle regole diviene basilare per poter affrontare la vita all'esterno del carcere, in questo modo si fa capire al detenuto che la nostra società è basata su delle regole che gestiscono

la vita delle persone. Per trattamento, quindi, non si deve intendere solo come la programmazione di corsi, lo studio o il lavoro, ma del trattamento fa parte anche il mantenere l'ordine e la sicurezza, imporre al detenuto delle regole da rispettare, facendogli capire che quella è una cosa giusta, dando l'esempio e correggendoli quando sbagliano.

- 5) Anche in questo caso, purtroppo, soprattutto negli'ultimi due anni, a causa dell'avvento della pandemia, c'è stata una visione un po' distorta dell'utilizzo delle misure alternative alla detenzione. Lo stato anche in questo caso per evitare, secondo me, oltre delle sanzioni a livello internazionale, per evitare di subire querele e processi, ha cercato di ovviare facendo uscire più detenuti possibile, cercando di concedere queste misure alternative alla detenzione a un numero elevato di detenuti, senza vedere la finalità di trattamento e reinserimento sociale quale unico scopo. Ad esempio, nell'ultimo anno sono stati stanziati dei soldi provenienti, se non erro, dalla cassa delle ammende, per poter concedere ricerche degli appartamenti da parte delle cooperative, in modo tale da concedere delle misure alternative, quali detenzione domiciliare, a dei detenuti che non avessero un domicilio idoneo, e quindi non avessero magari dei familiari ai quali affidargli. Soprattutto in questo caso, se per la rieducazione dovessimo tenere conto della situazione familiare, sociale in cui il soggetto andrebbe a vivere all'esterno del carcere, non potremo farlo.

In sostanza queste misure alternative potrebbero servire al raggiungimento dello scopo della finalità della pena, ovvero quella del reinserimento del reo, ma vengono sfruttate male, anche a causa, come detto precedentemente, dei pochi controlli che si possono effettuare all'esterno, senza sapere di fatto se, nel caso di detenzione domiciliare, i comportamenti posti in essere in questo contesto da parte del reo siano conformi alla finalità rieducativa, o addirittura se i familiari che convivono abbiano dei comportamenti che possano inficiare l'opera di reinserimento.

6) Il regime aperto, secondo me, sta mettendo a serio repentaglio non l'opera trattamentale in se, ma la sicurezza all'interno degli istituti, in quanto ci troviamo comunque il più delle volte di fronte a detenuti fuori controllo. Mi spiego meglio, mentre prima con il regime chiuso i detenuti erano molto più controllabili da parte della Polizia Penitenziaria, con il regime aperto o di sorveglianza dinamica questo controllo diviene sempre più difficile, e difficile diviene anche quella parte di osservazione della personalità a noi affidata, in quanto i reclusi adattano il loro comportamento alla presenza o meno dell'operatore di Polizia Penitenziaria, cosa che prima con il regime chiuso non riuscivano a fare grazie alla presenza costante di questo operatore. Un altro fattore di rischio derivante dall'implementazione del regime aperto, secondo me, è dato dall'influenza che i detenuti più forti caratterialmente possono avere nei confronti di altri più deboli, creando in questo caso più che un fattore rieducativo un effetto desocializzante. Per rendere queste misure utili alla finalità della pena, non devono essere concesse alla totalità della popolazione ristretta, devono essere concesse solo a quei soggetti che hanno ben compreso l'errore da loro commesso, che mantengono un comportamento rispettoso delle regole di istituto e non possono essere concesse a tutte le tipologie di reati. Così come lo si sta applicando adesso, questo sistema si sta dimostrando fallace e oltre a mettere a serio repentaglio la sicurezza all'interno degli istituti, ne sta ledendo l'efficacia trattamentale. Secondo me, sarebbe più utile una miglior suddivisione dei detenuti non solo in base alla tipologia di reati, ma anche tenendo in considerazione il residuo pena da espiare. Inoltre sarebbe necessario inserire molte più possibilità di lavoro, non lasciare il detenuto libero di girare in sezione, ma insegnandoli un "mestiere" e, soprattutto negli ultimi anni di detenzione, cercando di inserirlo nel mondo del lavoro esterno e a pena espiata continuandolo ad accompagnare nel suo percorso intrapreso. Questa, dal mio punto di vista, sarebbe la giusta via per attuare un effettiva risocializzazione del detenuto, il regime aperto potrebbe aiutare in questo percorso ma solo alle condizioni prima citate, altrimenti ha più effetti deleteri che positivi.

Intervistato3:

- 1) Mi sono arruolato nel 2018, quindi ho quasi 4 anni di servizio, rivesto la qualifica di agente e in questi anni ho svolto principalmente servizio a turno, ovvero servizio presso le sezioni detentive, quindi sempre a contatto diretto con la popolazione detenuta.

- 2) In parte si è in parte no, e questo è causato da diversi fattori. Il primo di questi consiste nella differenza che è presente tra colleghi paricorso, o meglio i colleghi che sono entrati a far parte della Polizia Penitenziaria negli'ultimi anni, e i colleghi che sono entrati ancor prima della riforma del Corpo, questo a causa della diversa formazione che ci è stata fornita, la nostra più improntata nell'ottica rieducativa e di reinserimento del reo, quella dei colleghi più anziani con una formazione improntata più sulla mera custodia. Il secondo fattore invece consiste nelle strutture fisiche, infatti, quando si entra nella vere e proprie strutture carcerarie si nota come queste non siano adeguate per perseguire il fine rieducativo, perché sono strutture che non hanno seguito la stessa evoluzione che si è avuta a livello legislativo, non offrono quello che dovrebbe servire al condannato per essere rieducato.

Si può dire che mentre la legge è andata avanti, tutto il resto è rimasto immobile, e per le strutture e per il personale, soprattutto per quel che riguarda il personale, la scarsità di corsi di aggiornamento rende difficile far comprendere al personale più anziano il nuovo indirizzo che è stato dato alla pena. Penso che un cambiamento si possa avere solo con il passare del tempo, ma questo solo se si inizia ad intervenire sia sulle strutture, obsolete e poco adeguate, sia sulla formazione del personale di Polizia Penitenziaria. Se vengono apportati questi correttivi si può pensare che in 10 anni potremmo assistere ad una migliore applicazione di quello che è previsto per legge.

3) Il trattamento individualizzato, dovrebbe essere fatto su ogni soggetto, cosa che è impensabile data la mole di ristretti presenti oggi nelle carceri italiane e la grave carenza di personale, non solo di Polizia Penitenziaria ma anche di figure che dovrebbero occuparsi del trattamento. In un'ottica idealistica, penso che servirebbe almeno un educatore, psicologo per massimo cinque detenuti, invece, nel caso della Casa di Reclusione di Padova, si assiste ad una popolazione detenuta di circa 600 ristretti e con una presenza di figure giuridico-pedagogiche di cinque e questo rende difficile se non impossibile una vera e propria individualizzazione del trattamento. Spesso queste figure sono costrette a seguire con più attenzione quei casi un po' più particolari, mentre i detenuti che non hanno particolari esigenze vengono seguiti meno. Ovviamente se dovessimo ragionare a livello utopistico, bisognerebbe mettere molti psicologi all'interno e molti più educatori, oltre che dividere meglio i compiti, anche perché a volte noi agenti ci troviamo a dover fare alcune di quelle mansioni che sono rivolte più alle altre figure che operano all'interno del penitenziario, oltre che ad essere o le orecchie e gli occhi di queste figure che non sempre riescono ad essere presenti all'interno dei reparti detentivi.

Un altro problema che rende difficile l'individualizzazione del trattamento sta nella capienza delle carceri, mi spiego meglio, se il carcere è troppo pieno non si riesce a seguire tutti i detenuti in maniera ottimale, è una cosa che, penso, sia presente in qualsiasi ambito, dalla Sanità alle Scuole.

Un ulteriore problema consiste nelle limitate possibilità trattamentali presenti in molti carceri d'Italia, non è il caso di Padova che invece è un carcere prettamente trattamentale, dove sono presenti diverse cooperative che offrono lavoro ai detenuti, però in molte altre realtà italiane queste possibilità non esistono e quindi al detenuto non rimane che attendere inerme l'espiazione della pena.

- 4) Ritengo che per una convivenza tra sicurezza e trattamento, sia necessaria la massima collaborazione tra noi e le altre figure professionali che operano per il trattamento, ma questa a volte diventa difficile perché si hanno visioni differenti, a causa del nostro vivere il detenuto quotidianamente, anche durante i vari eventi critici, cosa che invece figure come gli educatori non vivono e tendono a considerare il recluso come una comune persona, invece di considerarlo come un detenuto che ha bisogno di essere guidato nel percorso rieducativo. A volte ho come l'impressione che mentre per noi i ristretti abbiano un nome e un cognome, per gli educatori invece siano solo dei numeri, oltre al fatto che spesso, a mio modo di vedere, possono avere un differente approccio con determinati detenuti se questi abbiano commesso reati particolarmente importanti o siano stati dei casi particolarmente mediatici, ai quali viene data una maggiore attenzione rispetto a quei detenuti macchiati di crimini comuni.

Per migliorare questo aspetto e, soprattutto, migliorare la cooperazione tra noi e queste figure professionali, suggerirei l'inserimento di una terza figura super partes tra l'area sicurezza e quella trattamentale, che sia appunto di filtro tra tutte e due le parti.

Per quanto riguarda poi l'ordine e la sicurezza, io ritengo che essa sia sinonimo di disciplina e rispetto delle regole e che possa essere di aiuto nell'opera trattamentale, ma diviene difficile applicarla, perché stiamo sempre parlando di persone che non hanno la disciplina o comunque hanno una visione distorta delle regole del vivere civile, ai quali diviene difficile impartire queste nozioni anche perché si tratta di persone adulte, con un loro bagaglio culturale e con una loro scala di valori difficilmente modificabile.

- 5) Queste misure alternative, secondo me, non sono per niente applicate nel modo giusto perché vengono spesso concesse o per svuotare le carceri, perché sono troppo sovraffollate, oppure al raggiungimento degli anni di reclusione necessari per poter richiedere tali benefici. Dal mio punto di vista, quindi, queste misure vengono concesse con troppa leggerezza, infatti capita spesso che alcuni

detenuti ai quali è stata concessa una misura alternativa, come la semilibertà, la sfruttino per non fare più rientro in carcere e darsi quindi alla fuga.

Io ritengo che queste misure possano essere valide per il raggiungimento del fine rieducativo ma la concessione delle stesse deve essere ben ponderata e analizzata caso per caso, e questo perché mediate queste misure si sta rimettendo in società un detenuto, il quale se non ha intrapreso la via della risocializzazione, sfrutterà queste misure alternative a suo favore per poter continuare a delinquere. Inoltre, sarei più restio a concedere tali misure a detenuti che si sono macchiati di particolari reati, come omicidi o violenze sessuali, in questi casi prevederei la concessione di tali misure solo al termine di una accurata osservazione della personalità, oltre che ad una attiva e positiva partecipazione al trattamento da parte del reo.

Solo in questo modo vedrei in maniera positiva la concessione delle misure alternative anche per coloro che hanno commesso i reati più gravi, anche se, ritengo inconcepibile concedere questo tipo di misure a chi è stato condannato per reati di associazione mafiosa, per loro io precluderei questa possibilità.

- 6) Dal mio punto di vista la sorveglianza dinamica è un'innovazione dal punto di vista rieducativo, perché al detenuto viene concessa questa minima libertà all'interno dei reparti, però ciò comporta che è a livello di sicurezza andiamo a prendere molto di ciò che si era raggiunto a livello di sicurezza, questo perché aprendo i detenuti all'interno dei reparti diventano meno controllabili di quanto non lo fossero da chiusi, se a questo ci aggiungiamo anche la grave carenza di organico, della Polizia Penitenziaria, si può ben comprendere come la sicurezza sia messa a serio pericolo. Dal mio punto di vista, la sorveglianza dinamica è un ottimo elemento per la rieducazione del reo ma deve essere concessa come se fosse una misura alternativa, e non in maniera indiscriminata come accade oggi, poiché solo così si può gestire meglio un reparto a regime aperto. Con l'attuale sistema, si assiste quotidianamente a disordini creati da detenuti non inclini al trattamento, che sfruttando il regime di sorveglianza dinamica,

riescono ad organizzarsi con altri detenuti per continuare a delinquere anche all'interno degli istituti penitenziari.

Per questo penso che sia necessario rivedere il sistema di concessione della sorveglianza dinamica, e a questo proposito, nella mia esperienza lavorativa ho avuto la fortuna di vedere come questo sistema potrebbe funzionare. Mi riferisco all'esperienza fatta presso il carcere di Torino, dove il carcere veniva diviso in tre macro aree: la prima dove accedevano i nuovi giunti, a regime chiuso e con attività limitate; se i detenuti in questa prima macro area si erano ben comportati potevano accedere alla seconda macro area, dove vige il regime di sorveglianza dinamica e le attività trattamentali aumentano, ovviamente nel caso in cui il detenuto avesse comportamenti non consoni tornerebbe nella prima macro area; infine nella terza macro area erano ubicati tutti i detenuti lavoratori. La realtà di Torino rappresenta pienamente come, secondo me, debba funzionare la concessione del regime aperto o di sorveglianza dinamica, purtroppo per adesso rimane uno dei pochi istituti dove viene applicata in questa maniera.

Il sistema di Torino, a mio modo di vedere, fa ben comprendere ai detenuti il valore rieducativo della pena, perché dopo un primo periodo chiuso e con attività ridotte, che fa comprendere al detenuto di aver sbagliato e che sta pagando per l'errore commesso, viene data la possibilità di essere artefice del suo percorso rieducativo in base al suo comportamento e alla sua volontà di accettare l'opera trattamentale.

Intervistato 4:

1) Sono un Assistente Capo Coordinatore della polizia penitenziaria, in servizio dal 8 febbraio del 2001 quindi sono 21 anni di servizio quasi mancano pochi giorni. Ho effettuato servizio al turno per la maggior parte del tempo, solo per circa un mese ho lavorato come addetto alla cucina detenuti, sempre presso la Casa di Reclusione di Padova.

2) Il fine previsto dalla nostra Costituzione sarebbe quello giusto, o meglio quello che tutti si augurano, però ci si deve scontrare con una realtà dove i risultati non sono sempre quelli attesi.

Questo può essere dovuto da diversi fattori come la mancanza di forze umane, quindi di figure professionali, per poter arrivare a questo obiettivo, ma anche alla mancanza di spazi e strutture fisiche adeguate.

Inoltre ritengo che si debba concentrare su chi ha deciso di intraprendere realmente un percorso di rieducazione e reinserimento, coloro che hanno deciso di voler cambiare realmente vita. Purtroppo questo non succede per tutti i detenuti, a causa delle diverse esperienze di vita o di valori che hanno, per questo ci sono soggetti con un indole difficilmente modificabile. In 21 anni di servizio, ho visto molti casi di detenuti che hanno scontato la loro pena, e quindi sono usciti tanti uscire, rientrare dopo poco tempo, e, tenendo conto che lavoro in un penale dove le pene da espiare sono superiori ai 5 anni, entrano e escono per reati abbastanza gravi, ecco per questi soggetti che più volte hanno reiterato le stesse condotte non sprecherei troppe risorse ed energie, in quanto hanno ampiamente dimostrato di non essere interessati ad essere reinseriti nella società.

3) Ritengo che l'individualizzazione del trattamento sia fondamentale, anche perché ogni persona ha un carattere e un indole diversa e quindi bisognerebbe muoversi in maniera differente rispetto alle diverse specificità. Purtroppo, non è facilmente realizzabile a causa di una carenza di figure specifiche, come

educatori psicologi o psichiatri, che possano seguire individualmente ogni detenuto, e questo diviene impensabile in realtà come quella di Padova che conta circa 560 detenuti a fronte di un numero esiguo di questi operatori.

Lo stesso vale anche per noi operatori della polizia penitenziaria, che siamo in numero molto esiguo, con oggettive difficoltà nel seguire e osservare ogni detenuto, oltre ad un problema di natura organizzativa che spesso preclude all'agente, operante in sezione, l'accesso ai gruppi di lavoro come l'Equipe o il GOT, che sono riservati ai nostri superiori gerarchici che spesso poco sanno del comportamento e della personalità del detenuto.

Per questo ritengo necessaria una maggior comunicazione e collaborazione tra gli agenti di sezione, che vivono quotidianamente il detenuto riuscendone a cogliere gli aspetti positivi e quelli negativi, e queste figure professionali, come educatori, psicologi e psichiatri, per poter avere dei risultati migliori in termini di rieducazione e trattamento. Inoltre, questa mancanza di comunicazione, o di totale indifferenza nei nostri confronti, sviscerla la nostra figura professionale, alla quale non è affidato solo il mantenimento dell'ordine e della sicurezza, ma comprende anche i compiti di partecipazione all'opera trattamentale e all'osservazione della personalità del detenuto.

- 4) Mantenere l'ordine e la sicurezza all'interno dell'istituto è un compito complicato, soprattutto perché si ha a che fare con soggetti poco inclini al rispetto delle regole, anche è necessario, a mio parere, distinguere le diverse tipologie di detenuti. Durante i miei anni di servizio ho potuto notare che ci sono detenuti con i quali puoi instaurare un dialogo costruttivo, e nel caso in cui sbagliano comprendono l'entità dei loro errori e correggono il loro comportamento, e altri che invece non hanno alcuna intenzione di instaurare un rapporto costruttivo o comunque con i quali è impossibile farlo a causa della loro indole delinquenziale o anche a causa di problemi di natura psichiatrica. Ritengo che per un'efficiente opera di trattamento l'ordine e la sicurezza sia essenziale, il far comprendere ai detenuti che il rispetto delle regole e degli altri è il primo passo verso un effettiva rieducazione, a parer mio, diviene la base sul quale far poggiare il trattamento. Per questo ritengo che le maggiori energie per

reinserire un detenuto debbano essere usate nei confronti di coloro che si mostrano aperti al dialogo, rispettosi delle norme di istituto e attivi nell'opera trattamentale. Invece, nella mia esperienza, ho assistito, e continuo ad assistere, ad uno spreco di energie e soprattutto di risorse nei confronti di quei detenuti che poco rispettano le regole e gl'altri, soprattutto si tende sempre più a difendere questi soggetti, cercando di accontentarli in modo tale che siano soddisfatti e non diano più problemi. Questo, per me, è quanto di più sbagliato si possa fare, perché così facendo il detenuto non capirà mai dove ha sbagliato e continuerà ad avere una condotta non consona al vivere civile, rieducare un detenuto è un po' come educare dei figli, nel caso in cui loro sbagliano non gli si può dare un premio ma anzi devono prendere un castigo, lo stesso dovrebbe valere anche per i detenuti.

Nel caso del carcere di Padova le opportunità trattamentali sono tante, dal lavoro presso delle cooperative sociali alla scuola di tutti i livelli, poi ci sono un sacco di altre attività che portano il detenuto a stare fuori dalla propria cella e dalla propria sezione, e queste sono attività molto ambite dai detenuti, anche perché riescono ad avere contatti con persone che vengono dall'esterno, e ritengo che la possibilità di partecipare a queste attività debba essere data solo a coloro che si comportano bene e rispettano le regole, mentre per coloro che non le rispettano come castigo deve esserci la preclusione a queste attività. Invece, come detto precedentemente, si concedono queste possibilità anche a chi non le rispetta, solo per cercare di evitare che questi soggetti possano dare fastidio, ma questo preclude la possibilità di accedere a tutte queste attività a quei detenuti che le meriterebbero, e che, soprattutto, ne farebbero un utilizzo migliore ai fini della rieducazione.

- 5) Le misure alternative alla detenzione sono degli ottimi strumenti per raggiungere il fine del reinserimento del reo all'interno della società, ma a mio modo di vedere, dovrebbe essere rivista la modalità di assegnazione di queste misure. Io penso, che se un detenuto abbia un comportamento consono e rispettoso delle regole, queste misure devono essere date anche prima dei termini prescritti per legge, anche perché ci sono soggetti che una volta entrati

in carcere si rendono subito conto dell'errore compiuto, che si pentono sentitamente di quello che hanno fatto e non si sognerebbero più di commettere nuovi reati. Per questi soggetti io prevederei l'assegnazione delle misure alternative in maniera più celere, ovviamente il tutto legato ad una attenta osservazione della personalità e della sua capacità a delinquere.

Ovviamente non mi sentirei di fare lo stesso discorso per coloro che si macchiano di reati abbastanza gravi, come l'omicidio, infatti per questo tipo di reati sarebbe più idoneo una osservazione della personalità molto più lunga e accurata nel corso del tempo, quindi solo a seguito di un periodo di carcere passato nel pieno rispetto delle regole, oltre che a un pieno pentimento di ciò che ha commesso si può pensare di concedere queste misure alternative anche per coloro che si macchiano di questi reati.

Infine, mi sentirei di escludere, da ogni tipo di concessione di misure alternative, a quei soggetti che, come detto prima, non rispettano le regole e non partecipano attivamente all'opera di trattamento.

- 6) L'introduzione della sorveglianza dinamica se da un lato ha alleggerito il nostro carico di lavoro, dall'altro ha portato a un minor controllo sui detenuti, questo fa sì che i detenuti si sentano più liberi di fare i loro traffici, non è un mistero che in un penitenziario possano circolare droga, telefonini o altre cose non consentite, e la sorveglianza dinamica rende difficile comprendere e fermare da parte nostra questi traffici. Quindi, anche in questo caso, farei la distinzione fra detenuti che meritano e chi non lo merita, e questo perché, oltre alla questione di un miglior controllo sui vari illeciti che possono essere compiuti, capita sempre più spesso, soprattutto dall'introduzione di questa misura, di dover intervenire per gestire gli eventi critici provocati da parte di detenuti riottosi oppure che non vogliono stare alle regole del carcere.

Quindi, utilizzare questa misura solo nei confronti di chi, con il suo comportamento, fa intendere di voler effettivamente essere reinserito, in modo tale da dividerli dalla restante popolazione detenuta. È un modo questo che potrebbe far comprendere meglio ai detenuti il senso stesso della rieducazione, chi merita conquista il diritto di essere più libero, mentre chi non lo merita è

costretto a restare a regime chiuso. Questa differenziazione si rende necessaria, secondo me, anche perché all'interno delle sezioni detentive ci sono dei soggetti, definiamoli disturbatori, che con i loro atteggiamenti di sopraffazione mettono in difficoltà i soggetti più tranquilli e più inclini a essere rieducati, e, questo, può portare a rovinare la condotta e il percorso di questi soggetti, un po' come una mela marcia che all'interno di un cesto di mele se non viene tolta può far marcire tutte le altre.

3.3 Esperienza personale

Fare un resoconto della propria esperienza personale non è mai semplice, soprattutto quando questa matura, nell'ambito professionale, in un ambiente così complesso e diversificato come quello degli istituti penitenziari, ma lo ritengo necessario per poter dare completezza a questo mio elaborato. Ho intrapreso la carriera universitaria con il preciso intento di ampliare al meglio il mio bagaglio culturale e cercare di convogliare le nuove conoscenze nell'ambito della mia professione. Devo dire che tutto ciò è stato reso possibile grazie alla presenza di docenti, come il professor Berti, che sono riusciti a suscitare in me l'interesse verso le proprie materie e, allo stesso tempo, mi hanno mostrato come queste potessero avere dei punti di incontro con il mio lavoro. Sfruttando queste convergenze, è nata l'idea di metter su questo elaborato, che mi ha permesso di avere un quadro completo sul concetto di pena, analizzandone gli aspetti filosofici e giuridici e rapportandoli con la realtà.

Realtà che ritengo di conoscere abbastanza, avendo da poco compiuto 10 anni di appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria. In tutti questi anni ho sempre svolto servizio presso le sezioni detentive, a stretto contatto con la popolazione detenuta, riuscendo a cogliere così tutti gli aspetti che caratterizzano la quotidianità all'interno dell'istituto.

Sin dal corso di formazione, ho sempre pensato a cosa si potesse migliorare per rendere il sistema penitenziario italiano più efficiente, soprattutto a seguito dei periodi di tirocinio formativo svolto presso gli istituti di Bari e Trani. Ricordo, come fosse ieri, la prima volta in cui sono entrato in un istituto di pena, era la Casa Circondariale di Bari, e l'impatto avuto ha decisamente scosso la mia coscienza, questo perché: durante il corso di formazione ci era stato insegnato in cosa consistesse la finalità della pena per l'ordinamento italiano, una finalità rieducativa e di reinserimento del reo all'interno della società, ma quando sono entrato nell'istituto barese, che presentava delle gravi carenze strutturali, oltre ad essere una struttura di vecchia concezione e con un'importante carenza di organico sia di Polizia Penitenziaria che di altre figure professionali, come educatori, psicologi

ecc., mi sono subito reso conto di come la realtà fosse ben lontana da quanto ci stessero insegnando.

A parte le brevi parentesi prima citate, ho sempre prestato servizio presso la Casa di Reclusione di Padova, un istituto che da sempre viene preso da punto di riferimento dalle altre realtà penitenziarie, soprattutto per ciò che concerne l'offerta trattamentale. Durante gli anni in cui ho prestato servizio, ho potuto notare un deciso aumento delle attività trattamentali, enfatizzando sempre più l'aspetto rieducativo e risocializzante che l'istituto vuole ottenere. Infatti, in questo istituto le attività che i detenuti possono svolgere sono molte e differenti con proposte lavorative, grazie soprattutto alla presenza all'interno dell'istituto di realtà imprenditoriali locali (come la Coop. Giotto); di istruzione, con la possibilità di seguire un percorso di studi che parta dall'alfabetizzazione e termini con l'Università; o di attività sportive e ricreative, come nel caso della squadra di calcio composta da detenuti, chiamata Palla al Piede, che milita nel campionato di terza categoria.

Nonostante questi aspetti pongano la Casa di Reclusione di Padova tra gli istituti migliori di Italia, non mancano le criticità, primo fra tutti il sovraffollamento, il quale rende difficoltosa la gestione dei ristretti, anche per ciò che concerne l'accesso alle attività trattamentali citate. Infatti, non sono pochi i detenuti che in istituto, per scelta personale o per impossibilità, rimangono esclusi da tali attività, oziando di fatto per tutto il tempo. La presenza dei detenuti ozianti, negli ultimi anni, è aumentata a causa di un aumento della popolazione detenuta e una diminuzione, anche se temporanea, delle attività trattamentali a causa della pandemia, e questo comporta non poche difficoltà, perché detti detenuti, soprattutto se non interessati alle attività di trattamento, si rendono spesso protagonisti di azioni che sono contrarie alle regole dell'istituto e che mettono a serio repentaglio la sicurezza dei reparti, turbando inoltre la serenità di quei detenuti che invece vogliono attivamente partecipare all'opera di reinserimento.

Un altro annoso problema è rappresentato dalla grave carenza di personale che colpisce tutte le aree, dall'area sicurezza, con una carenza di organico di operatori di Polizia Penitenziaria, con enormi difficoltà che si ripercuotono non solo nell'ambito della sicurezza ma anche nell'ambito trattamentale; all'area educativa,

con i funzionari giuridico-pedagogici con un rapporto funzionario/detenuti di circa uno a 100; all'area sanitaria, con carenze non solo di medici e infermieri ma anche di psicologi e psichiatri che sono fondamentali per un'accurata osservazione della personalità. Queste sono solo alcune delle criticità più evidenti presenti nell'istituto patavino, e considerando come questo sia uno degli istituti migliori di Italia fa riflettere su come la situazione sia grave anche nelle altre realtà penitenziarie italiane.

Per quel che riguarda il nostro corpo di polizia, sebbene ad esso siano stati affidati nuovi compiti, come la partecipazione all'opera trattamentale e all'osservazione della personalità, in questi anni ho riscontrato una scarsa inclinazione da parte delle altre figure professionali ad affidarsi al punto di vista dell'agente che opera quotidianamente in sezione, preferendo a questi l'interlocuzione con sottoufficiali o ufficiali di Polizia Penitenziaria, che, per motivi di differenti mansioni, poco sanno dei particolari presenti in ogni sezione detentiva. Questo, a mio modo di vedere grave, problema si ripercuote necessariamente nell'individualizzazione del trattamento, soprattutto perché spesso con i pochi colloqui che queste figure effettuano con i detenuti non riescono a inquadrare perfettamente la personalità del soggetto, e, non sfruttando il punto di vista dell'agente di Polizia Penitenziaria che lavora quotidianamente in sezione, non riuscirà ad attuare un trattamento perfettamente aderente alla personalità del reo. Ritengo, inoltre, che data la polifunzionalità della nostra figura, sia necessario aggiornare e formare costantemente, tutti gli appartenenti al corpo, sui diversi campi che coinvolgono il nostro lavoro, dal campo della sicurezza a quello della psicologia, in modo tale da fornire quelle competenze basilari necessarie per svolgere al meglio il nostro compito. Infine, servirebbe una migliore collaborazione tra noi agenti di Polizia Penitenziaria e le altre figure che sono responsabili delle altre aree, come funzionari giuridico-pedagogici, psicologi, psichiatri ecc.

Alla luce della mia esperienza personale, ritengo che per rendere efficiente il nostro sistema penitenziario, e soprattutto conforme alla finalità alla quale la pena deve tendere ovvero la rieducazione, siano necessari interventi diversificati e coordinati su tutto ciò che è inerente alla pena. Dal mio punto di vista gli interventi più urgenti sono:

Strutture: investire in modo cospicuo e lungimirante sulla costruzione di nuovi istituti penitenziari o ristrutturare quelli già esistenti, in modo tale da renderli idonei alle attuali normative internazionali inerenti ai diritti delle persone private della libertà, con ampi spazi esterni in modo tale da poter di volta in volta accogliere realtà esterne che vogliono investire in attività lavorative e non per i detenuti, con una capienza massima limitata a 300/400 ospiti, per poter così gestire meglio la popolazione ristretta e garantire una migliore e più efficace individualizzazione del trattamento, con un elevato grado di automazione. Oltre che alle carceri è necessario pensare all'implementazione di strutture per l'esecuzione penale esterna, di strutture ad hoc per i reclusi con particolari patologie che richiedono spesso l'ospedalizzazione, e di strutture ad hoc per i reclusi con particolari problemi psichiatrici;

Circuiti detentivi: rivedere l'attuale sistema dei circuiti detentivi, soprattutto per ciò che concerne il circuito di Media Sicurezza, il c.d. circuito dei detenuti Comuni. Infatti in questo circuito viene a crearsi spesso troppa promiscuità tra detenuti, con residui pena differenti e reati commessi molto differenti tra loro. Questa promiscuità spesso crea problemi sia a livello di sicurezza che a livello trattamentale, non si può, infatti, pensare ad un percorso simile tra due detenuti che, per residuo pena e tipologia di reato, siano incompatibili. Per questo, ritengo necessario una differenziazione che tenga conto di questi due aspetti, in modo tale da poter gestire meglio detenuti con situazioni simili e compatibili;

Sorveglianza dinamica: all'interno di ogni circuito detentivo, suggerirei la differenziazione dei detenuti in diverse aree:

- La prima basata su un regime chiuso, dedicato ai primi ingressi dove effettuare un'accurata osservazione della personalità e dove i detenuti devono comprendere il rispetto delle regole, con attività trattamentali basilari, come passeggii o l'attività sportiva;
- La seconda area basata su un regime aperto, qui verrebbero ubicati i detenuti che ben hanno risposto alla prima area informandosi alle regole di istituto e rendendosi attivi delle poche attività trattamentali concesse. Qui i

detenuti potrebbero lavorare alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, seguire corsi di formazione professionale ecc;

- La terza area dove applicare il regime di sorveglianza dinamica vero e proprio, con detenuti liberi di circolare all'interno dei vari reparti, controlli da parte della Polizia Penitenziaria meno frequenti, possibilità di accesso ad attività lavorative fornite da imprese esterne.

Ovviamente qualora un detenuto, che sia passato alla seconda o alla terza area, si renda protagonista di violazioni delle norme di istituto, o addirittura di illeciti penali, tornerebbe alla prima area basata sul regime chiuso. Questo lo ritengo un efficace strumento per responsabilizzare i detenuti e far ben comprendere loro l'importanza del rispetto delle regole all'interno della società;

Misure Alternative: concesse oggi al raggiungimento di un determinato residuo pena in base all'entità della pena stessa e della tipologia di reato, ritengo invece che esse debbano essere concesse in base al comportamento che il detenuto ha durante la detenzione, che deve essere rispettoso delle regole di istituto e non deve aver causato disordini all'interno dello stesso, e alla sua partecipazione attiva alle attività trattamentali. Un limite temporale lo imporrei solo per detenuti resosi protagonisti di reati particolarmente violenti e con una spiccata indole antisociale, per questi soggetti, oltre a quanto detto precedentemente, vincolerei la concessione delle misure alternative solo dopo che questi abbiano espiato almeno i due terzi della pena in carcere, e solo dopo un'attenta valutazione della personalità effettuata periodicamente durante l'espiazione della pena. In questo modo ritengo che le misure alternative riguadagnino quel valore risocializzante che da troppo tempo ritengo che abbiano perso;

Polizia Penitenziaria: oltre al necessario implemento di nuove unità, ritengo necessario una più accurata opera di formazione e aggiornamento, che non tenga conto solo dell'aspetto della sicurezza, ma anche di aspetti inerenti ai compiti affidateci in ambito trattamentale. Questi corsi dovranno essere obbligatori e seguiti da tutti gli appartenenti al corpo in maniera tale da avere una formazione a 360 gradi e gestire al meglio tutti gli aspetti che incontriamo quotidianamente nel nostro lavoro;

Personale civile: aumentare in maniera significativa il personale operante nelle restanti aree, da quella educativa con i funzionari giuridico-pedagogici, a quella sanitaria, con un implementazione necessaria di medici, infermieri, psicologi, psichiatri. Questo è necessario per ottenere una più accurata osservazione della personalità del reo, riuscire a meglio individualizzare il trattamento e gestire meglio quei detenuti che divengono di difficile gestione anche a causa di patologie psichiatriche. Inoltre ritengo sia essenziale un'implementazione di personale per ciò che riguarda l'esecuzione penale esterna, questo per poter avere un quadro più completo non solo del recluso, ma anche del mondo che ruota attorno ad esso, dalla famiglia, alle conoscenze, il posto di lavoro ecc.

CONCLUSIONI

Sia a livello filosofico che a livello giuridico e politico, le ricerche sul concetto di pena si sono, con il tempo, rallentate, se non addirittura completamente bloccate, questo perché purtroppo alla pena, e alle sue implicazioni sulla società, non viene data quell'importanza e quella visibilità che meriterebbe. Ritengo invece essenziale continuare, anzi incentivare, la ricerca su questo campo, e questo elaborato vuole essere un importante punto di ripartenza, sfruttando anche un nuovo tipo di ricerca che tenga necessariamente conto del punto di vista di coloro che vivono quotidianamente la realtà penitenziaria, ovvero gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. È importante comprendere come la pena, e tutti gli aspetti che ruotano attorno ad essa, influenza in maniera decisiva la società civile, questo perché senza di essa non esisterebbe quel deterrente necessario per impedire a tutti i soggetti di delinquere e violare i diritti altrui, mentre una concezione errata di essa, sia nella finalità che nella sua esecuzione, potrebbe portare a infliggere sofferenze inutili per coloro che vengono condannati, rischiando di portare questi soggetti verso la devianza, e quindi verso i comportamenti antisociali, o, addirittura, alla loro neutralizzazione.

È di tutta evidenza, quindi, l'importanza delle teorie analizzate nel primo capitolo di questo elaborato. Come si è visto non è possibile scegliere in assoluto una teoria migliore rispetto ad un'altra, ma tutte hanno avuto il merito di porre in evidenza aspetti più o meno positivi legati al concetto di pena e alla sua finalità. Il lavoro svolto negli anni dai legislatori italiani, nel campo dell'ordinamento penale e penitenziario, è stato improntato proprio nello sfruttare al meglio ciò che ciascuna delle teorie più rilevanti, ai tempi della discussione dei suddetti ordinamenti, avesse da offrire loro. Per questo, come evidenziato nel secondo capitolo di questo elaborato, il nostro ordinamento conferisce alla pena un valore polifunzionale, dando ad essa allo stesso tempo la funzione retributiva, general-preventiva e special-preventiva. Per ottenere questi risultati è servito tempo, e molte delle riforme più significative sono state apportate a distanza di decenni l'una dall'altra, inoltre se si considerano solo le riforme più significative, in materia penale e penitenziaria, si può notare come esse siano ferme all'approvazione

dell'Ordinamento Penitenziario, ovvero al 1975. Nel corso degli anni ci sono stati piccoli correttivi, come la legge Gozzini nel 1986, ma sono stati apportati solo per rispondere ad urgenze che richiedevano un necessario intervento delle istituzioni.

Ancor più grave di questo immobilismo, ritengo sia l'incapacità da parte delle istituzioni di adattare il sistema penitenziario a ciò che è stato previsto per legge. Come visto nell'appendice, durante le interviste al personale, e anche nell'esposizione della mia esperienza personale, le previsioni legislative vengono accolte in maniera positiva, certo qualche miglioria e soprattutto adattamento rispetto ai tempi moderni è necessaria, ma in linea di massima, in questa materia, l'apparato legislativo, e di conseguenza anche la finalità che esso assegna alla pena, non presenta gravi criticità. Quello che viene posto in evidenza, invece, e la difficoltà di applicare, o addirittura l'inapplicabilità, di quanto previsto per legge a causa di una mancata armonizzazione tra la previsione di legge e gli strumenti necessari per metterla in atto. Il punto di vista degli operatori di Polizia Penitenziaria, permette di entrare in un mondo, molto spesso ignorato, senza l'utilizzo di filtri, presentandoci la realtà penitenziaria nuda e cruda con tutti quei problemi che troppo spesso vengono nascosti o ignorati.

Infine, negli ultimi tempi, si cerca sempre più di eliminare ogni tipo di carattere afflittivo all'istituzione della pena e contemporaneamente si cerca di considerare come sua unica finalità quella rieducativa. Questo, secondo me, fa sorgere inevitabilmente due problemi:

- Il primo, consiste nell'impossibilità dell'eliminazione del carattere afflittivo della pena, come ben posto in evidenza dai filosofi della teoria retributiva, Beccaria in particolare, la pena è afflizione, punizione e deve continuare ad esserlo. Certo, si deve rendere la pena più umana possibile, ma non si può pensare di eliminare il carattere afflittivo da essa;
- Il secondo, sta nella totale incostituzionalità dell'imporre la rieducazione ad ogni detenuto. Il verbo "tendere" presente all'Articolo 27 co 3 della Costituzione è proprio a garanzia di coloro ai quali non interessa essere rieducati, non si deve cadere nella tentazione di assegnare allo Stato quella figura paternalistica che impone la rieducazione, influenzando quindi in

maniera decisiva sulla coscienza del condannato. Inoltre, la finalità rieducativa, prevista dalla teoria special-preventiva, non consiste solo nella rieducazione, ma bensì nel cercare di non far ripetere la condotta delittuosa al condannato, anche attraverso la sua neutralizzazione, ovviamente commisurata all'entità del fattispecie di reato commessa.

La polifunzionalità affidata alla pena è uno degli aspetti immodificabili, secondo me, che la legge affida al concetto di pena. Pensare di sacrificare l'aspetto punitivo, per enfatizzare quello rieducativo, può portare a conseguenze gravi a livello sociale, come ad un aumento della criminalità a causa della perdita della capacità di deterrenza da parte della pena. Inoltre, bisogna ben tenere in considerazione di come nel tessuto delinquenziale italiano sia presente il problema delle associazioni mafiose, i quali affiliati vedono nello Stato un antagonista, e quindi non interessati ad essere reinseriti in un tessuto sociale che non riconoscono come loro.

I decisori politici italiani devono necessariamente tener conto di tutti questi elementi se vogliono riformare in maniera efficiente il sistema penale e penitenziario italiano. Le scelte che verranno prese, o non prese, su tutto ciò che è inerente al concetto di pena influenzeranno necessariamente la nostra società.

BIBLIOGRAFIA

Cattaneo MA., Il problema filosofico della pena. Ferrara: Editrice Universitaria; 1978.

Cattaneo MA., Pena diritto e dignità umana : saggio sulla filosofia del diritto penale. Torino: G. Giappichelli; 1990.

Spirito U., Storia del diritto penale italiano : da Cesare Beccaria ai nostri giorni. 3. ed. riveduta e ampliata. Firenze: Sansoni; 1974.

Cavalla F., La pena come riparazione. Padova: CEDAM; 2001.

Vassalli G., 1: La legge penale e la sua interpretazione, il reato e la responsabilità penale, le pene e le misure di sicurezza. Milano: A. Giuffrè; 1997.

Onida V., La Costituzione La legge fondamentale della Repubblica, 3 ed. aggiornata, Bologna: il Mulino, 2017.

Fiandaca G., Musco E. Diritto Penale Parte Generale, 8 ed., Bologna: Zanichelli editore, 2019.

Clementi F., Cuocolo L., Rosa F., Vigevani G.E. La Costituzione italiana commento articolo per articolo, Vol. 1, 2 ed., Bologna: Il Mulino, 2018.

Consolo S., Codice Penitenziario commentato, 2 ed., Roma: Laurus Robuffo, 2017.

Diddi A., L'esecuzione e il Diritto Penitenziario, 2 ed., Ospedaletto (Pisa): Pancini giuridica, 2017.

Troncone P., Manuale di Diritto Penitenziario, Torino: G.Giappichelli editore, 2006.

SITOGRAFIA

www.poliziapenitenziaria.gov.it

(<https://poliziapenitenziaria.gov.it/polizia-penitenziaria-site/it/storico.page>;
18 Feb. 22);

(https://poliziapenitenziaria.gov.it/polizia-penitenziaria-site/it/compiti_attribuzioni.page; 18 Feb. 22).

RINGRAZIAMENTI

Vorrei ringraziare innanzitutto il mio Relatore, il professor Francesco Berti, il quale da subito ha mostrato interesse nel progetto da me propostogli e che mi ha fornito tutto il supporto e l'aiuto possibile per poter completare al meglio questo lavoro.

Un ringraziamento speciale va alla mia compagna di vita, Elena, la quale mi è sempre stata affianco in questo difficile percorso, sia nei momenti di euforia ma soprattutto nei momenti di sconforto, aiutandomi nel difficile compito di far conciliare la mia vita professionale con gli impegni derivanti dal percorso di studi, sacrificando a volte il poco tempo che era a nostra disposizione.

Ringrazio i miei genitori che mi hanno da sempre supportato in ogni scelta che ho fatto durante la mia vita, anche se queste mi hanno portato fisicamente lontano da loro e per questo non sempre pienamente condivise, ma nonostante tutto non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto e il loro affetto.

Ringrazio mia sorella Debora, non solo per le sue fondamentali lezioni di francese, ma soprattutto perché da sempre è un esempio di tenacia e caparbia, oltre che un punto di riferimento importante per me, anche se non ci crederà mai l'ho sempre considerata come esempio da seguire.

Ringrazio Beppe, mio amico, collega e compagno di studi, per tutte le volte in cui siamo andati a lezione assieme, per tutte le risate e per la sua capacità innata di minimizzare le difficoltà anche degli esami più complessi.

Ringrazio Bobo, amico e compagno di squadra, per il suo aiuto determinante nel superare l'insormontabile scoglio della lingua inglese.

Ringrazio tutti i colleghi dell'unità operativa "Pepe", che mi hanno sempre sostenuto durante il mio percorso di studi, sopperendo anche alle mie assenze dovute ai motivi di studio.

Ringrazio i colleghi che si sono prestati a rispondere alle interviste presenti in questa tesi.

Ringrazio il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto per avermi concesso la possibilità di effettuare le interviste al personale.

Ringrazio tutti i miei compagni di squadra, sia della “Alternativitas” che del “Montegrotto”, gli allenamenti, le partite, le vittorie e le sconfitte hanno alleggerito molto il peso di questo percorso.

A tutti i miei amici che sanno sempre come farmi stare bene.

Infine ringrazio me stesso per non aver mai mollato in questi anni, per essermi sempre impegnato per raggiungere i miei obiettivi anche quando questi sembravano irraggiungibili.